



Rimescolare le carte.

Il tema del governo misto in Tommaso d'Aquino e nella riflessione politica tardomedievale
di Stefano Simonetta

1. In un certo senso, possiamo attribuire ad Aristotele il merito di aver indotto per la prima volta i teorici politici medievali a interrogarsi circa i vantaggi offerti dall'eventuale adozione di una forma di governo misto¹. Sino a quando l'*Etica* e – soprattutto – la *Politica* non tornarono a circolare nell'Occidente latino (nella seconda metà del Duecento), infatti, nessun intellettuale medievale si era mai posto seriamente il problema di quale fosse il regime politico migliore in assoluto. Per secoli e secoli l'indiscussa superiorità della monarchia era stata data per scontata, senza che qualcuno avvertisse l'esigenza di portare valide argomentazioni a sostegno di un simile [pre]giudizio. A mutare questo scenario, offrendo nuova materia di dibattito, fu appunto la lettura delle pagine in cui Aristotele riconosceva la legittimità di tre differenti tipologie di costituzione, soppesando pregi e limiti di ognuna²: spezzando «il monopolio del *regnum*»³, tale lettura infranse un tabù e costrinse i tanti maestri universitari del XIII e XIV secolo che decisero di adottare il «linguaggio politico» aristotelico a fare i conti con una nuova *quaestio*⁴. La discussione su

¹ Sebbene – va detto – non si possa escludere che sul processo che condusse alla formulazione esplicita di tale interrogativo abbia esercitato un certo peso anche l'elogio del governo misto tessuto da Cicerone nella prima parte del *De republica*. Sulla conoscenza indiretta che il Medioevo ebbe di questo testo (le cui tesi erano note soprattutto attraverso la mediazione della letteratura patristica) si rimanda alle indicazioni bibliografiche contenute in P. L. SCHMIDT, *Cicero 'De re publica': Die Forschung der letzten fünf Dezennien*, in H. TEMPORINI (a cura di), *Aufstieg und Niedergang der römischen Welt*, vol. I («Von den Anfängen Roms bis zum Ausgang der Republik»), Berlin-New York, W. de Gruyter, 1973, tomo 4, pp. 271-273; per quanto concerne, più in generale, l'influenza esercitata dalla riflessione ciceroniana sull'evoluzione del pensiero politico medievale si vedano A. BLACK, *Political Languages in Later Medieval Europe*, in D. WOOD (a cura di), *The Church and Sovereignty c. 590-1918. Essays in Honour of Michael Wilks*, «Studies in Church History - Subsidia», 9 (1991), pp. 317-318 e – soprattutto – C. J. NEDERMAN, *Nature, Sin and the Origins of Society: the Ciceronian Tradition in Medieval Political Thought*, «Journal of the History of Ideas», 49 (1988), pp. 3-26.

² Nell'ottavo libro dell'*Etica Nicomachea* (ove tuttavia l'opzione filomonarchica è netta: cfr. *Et. Nic.*, VIII, 10, 1160a 32-36) e nel terzo libro della *Politica* (cfr. *Pol.*, III, 7, 1279a-b e III, 10, 1281a 12-15).

³ G. FIORAVANTI, *La «Politica» aristotelica nel Medioevo: linee di una ricezione*, «Rivista di storia della filosofia», 52 (1997), pp. 22-23.

⁴ Per l'idea che quello aristotelico costituisca uno dei molteplici «linguaggi» in cui si articola il pensiero politico tardomedievale, uno dei paradigmi linguistico-concettuali utilizzati dai teorici politici di quel periodo per esprimere le proprie convinzioni in merito alle principali questioni cui s'interessa la scienza politica e argomentare in favore di un determinato progetto, si veda A. Black, *Political Languages*, cit., pp. 318-319 e A. BLACK, *Political Thought in Europe, 1250-1450*, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, pp. 9-13, pp. 21-22 e p. 154. Cfr. anche R. LAMBERTINI, *La diffusione della «Politica» e la definizione di un linguaggio politico aristotelico*, «Quaderni storici», 102 (1999), pp. 677-704.

quale forma costituzionale fosse da preferirsi in assoluto diede esiti diversi, ma sia negli scritti dei pensatori convintamente filomonarchici sia in quelli di chi si attestò su posizioni differenti è possibile rinvenire le prime tracce di una teoria medievale del governo misto⁵.

2. Quanto abbiamo appena detto trova una conferma particolarmente significativa nella testualità di Tommaso d'Aquino (1225-1274), il quale, da buon 'discepolo' di Aristotele, è poco propenso a esprimere una preferenza netta in favore di una delle tre categorie di governo giusto individuate nell'*Etica* e nella *Politica* (monarchia, aristocrazia e *politia*)⁶; in varie occasioni, invece, egli si dice convinto che sia più opportuno optare per una costituzione mista nella quale i differenti regimi trovino un equilibrio, combinandosi fra loro e bilanciandosi l'un l'altro, in maniera da sottrarsi a quel processo degenerativo cui ogni singola forma costituzionale pare inesorabilmente destinata, stando almeno a quella sorta di manuale di patologia dei corpi politici che è il quinto libro della *Politica*⁷. Nel suo commentario a questo testo⁸, per esempio, Tommaso riprende un cenno di Aristotele alla tesi di quanti sostengono che il sistema politico migliore sia quello in cui si fondono in certo qual modo i tre regimi retti⁹, dandone la seguente spiegazione:

La ragione di questa affermazione è che tale mescolanza tempera ciascun regime. E le occasioni che possono dare origine a una sedizione sono assai meno frequenti se tutti condividono la responsabilità di guidare la comunità civile, prendendo parte al governo; come quando il popolo è sovrano in un ambito, l'aristocrazia in un altro, il re in un altro ancora¹⁰.

⁵ Come è noto, del resto, lo stesso Aristotele aveva già preso in considerazione e valutato positivamente un regime che fondesse i diversi tipi di costituzione, in un luogo della *Politica* assai frequentato dai commentatori tardomedievali dello Stagirita (cfr. *Pol.*, II, 6, 1265b-1266a), collocato nella sezione ove Aristotele procede a una disamina dei modelli costituzionali proposti da alcuni filosofi che lo hanno preceduto, soffermandosi in particolare sul caso di Platone.

⁶ Lunghi dal teorizzare senza mezzi termini l'esistenza di un regime politico perfetto, Tommaso dà la chiara impressione di considerare opzioni percorribili tutti e tre i tipi di governo giusto: sta al legislatore scegliere la soluzione costituzionale più adatta al carattere, alla storia e al grado di maturità politica del popolo in questione. In proposito si veda M. D. JORDAN, *De regno and the Place of Political Thinking in Thomas Aquinas*, «Medioevo», 18 (1992), p. 167.

⁷ Ove Aristotele aveva passato meticolosamente in rassegna le molte possibili cause di discordia civile, le continue «mutazioni» cui sono solitamente soggetti i vari regimi costituzionali semplici. Il governo misto appare quindi, in alcune pagine di Tommaso, come l'antidoto in grado di evitare che ognuno di quei regimi si tramuti nella forma degenerata corrispondente.

⁸ La cui stesura si colloca intorno all'anno 1270 e che, rimasto incompiuto (si ferma al terzo libro), fu successivamente portato a termine (prima del 1295) dal maestro secolare Pietro d'Alvernia (morto nel 1304), sul quale avremo occasione di tornare più avanti.

⁹ Si tratta del passo già ricordato in precedenza: cfr. *supra*, nota n. 5.

¹⁰ TOMMASO D'AQUINO, *Sententia libri Politicorum*, II, 7, 71-81, in *Sancti Thomae de Aquino Opera Omnia iussu Leonis XIII P.M. edita*, t. XLVIII, Romae, Ad sanctae Sabinae, 1971, p. A 145b: «Dicit ergo [Aristotiles] primo quod quidam dicunt quod optimum regimen ciuitatis est quod est quasi commixtum ex omnibus predictis regiminibus. Et huius ratio est quia unum regimen temperatur ex ammixtione alterius; et minus datur seditionis materia si omnes habeant partem in principatu ciuitatis, puta si aliquo dominetur

Colpisce l'assoluta sicurezza con cui Tommaso sceglie l'argomentazione – tutta politica – da addurre a sostegno della presa di posizione aristotelica (a differenza di quanto avviene altrove¹¹), al punto che risulta impossibile distinguere la parte in cui parafrasa il passo della *Politica* sul quale si sta soffermando e il relativo commento. Lo stesso avviene poco oltre, quando il maestro domenicano chiarisce il senso della frase di Aristotele secondo cui «ciò che risulta composto di più costituzioni è migliore» (*Pol.*, II, 6, 1266a 5-6), riconducendo tale giudizio al fatto che in un sistema misto si chiama a partecipare al governo della comunità politica una molteplicità di soggetti¹².

Ritroviamo il medesimo argomento in una *quaestio* contenuta nella seconda parte della *Summa theologiae*¹³, ove Tommaso si richiama, ampliandola, all'idea aristotelica che solo coinvolgendo tutti nel governo della cosa pubblica è possibile preservare la tranquillità civile, nonché il senso di appartenenza alla comunità di chi ne è membro¹⁴. Tommaso ne deduce che «il migliore ordinamento di governo» si ha quando:

- 1. le redini del potere sono nelle mani di un solo uomo, che governa secondo virtù;
- 2. sotto di lui presiedono altri uomini di provata virtù;
- 3. il governo è cosa che riguarda tutti («pertinet ad omnes»), nella misura in cui

populus, in aliquo potentes, in aliquo rex. Et secundum hoc – aggiunge Tommaso, sulla scia di quanto già osservato da Aristotele – maxime laudabitur ordinatio ciuitatis Lacedemoniorum». La traduzione del brano, come tutte le successive, è mia.

¹¹ Per esempio, nelle righe del commentario in cui Tommaso formula un'ipotesi per spiegare quale ragionamento potrebbe aver indotto Platone a caldeggiare (come avrebbe fatto nelle *Leggi*, a detta di Aristotele) una costituzione che combinasse tirannide e democrazia: «Et dicit quod in legibus Socratis dictum est quod optima politia debet componi ex tyrannide et democratia, forte propter hoc quod potentia poluli refrenaretur per potentiam tyranni, et iterum potentia tyranni refrenaretur per potentiam populi» (*Sententia libri Politicorum*, II, 7, 102-107, cit., p. A 145b).

¹² «Multo igitur melius faciunt illi qui ex pluribus politiis commiscent ordinationem ciuitatis: quanto enim est ex pluribus commixta, tanto melior est, quia plures habent partem in dominio ciuitatis» (*Sententia libri Politicorum*, II, 7, 119-123, p. A 146a).

¹³ Nella sezione dedicata alla legge (I^A-II^{AE}, qq. 90-108), esaminata in quanto essa costituisce uno dei principi estrinseci delle azioni attraverso le quali si può compiere il *reditus* dell'uomo verso Dio; la stesura di tale sezione risale alla fase iniziale del secondo periodo di insegnamento parigino di Tommaso (1269-1270).

¹⁴ TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, I^A-II^{AE}, q. 105, a. 1 (*Utrum conuenienter lex vetus de principibus ordinaverit*), in *Divi Thomae Aquinatis Summa Theologica*, vol. II, Romae, Ex Typographia Senatus, 1886, p. 789: «Circa bonam ordinationem principum in aliqua civitate vel gente duo sunt attendenda. Quorum unum est, ut omnes aliquam partem habeant in principatu; per hoc enim conservatur pax populi, et omnes talem ordinationem amant, et custodiunt, ut dicitur in 2. Polit.». Il riferimento non è – come taluni hanno ipotizzato – a *Pol.*, II, 6, 1265b 34-43, bensì a *Pol.*, II, 9, 1270b 17-27, dove Aristotele sottolinea come il coinvolgimento del popolo (da cui sono tratti gli efori) renda saldo l'ordinamento costituzionale spartano, poiché tutte le componenti della comunità politica (re, anziani e popolo) sono indotte a desiderare che esso si conservi e se ne restano quiete: «Et hoc ibi contingebat», osserva Tommaso nel suo commentario. «Nam reges – prosegue, sulla scia di Aristotele – acceptabant propter honorem quem ibi habebant; calicagathi autem, id est uirtuosi, acceptabant propter iherusiam, id est propter horabilitatem seniorum [...]; populus autem acceptabat propter principatum efforum, qui communicabatur omnibus» (*Sententia libri Politicorum*, II, 14, 55-62, p. A 168a).

chiunque faccia parte della comunità può aspirare alle cariche politiche che egli stesso contribuisce ad assegnare¹⁵.

L'ideale di costituzione mista è dunque inteso da Tommaso come contemperamento del regime monarchico attraverso le altre due forme di governo¹⁶: una particolare tipologia di *regnum* nella quale 1. il principe, eletto per le sue qualità straordinarie, 2. è coadiuvato nella guida della comunità civile da una cerchia ristretta di uomini di virtù eminente e 3. tanto il sovrano quanto il consiglio di saggi che lo affianca vengono scelti da – e fra – tutti i membri della comunità stessa¹⁷.

Di tal fatta è ogni forma di governo nella quale si riscontra una saggia mescolanza di monarchia, in quanto a presiedere è uno solo, aristocrazia, in quanto vi comandano molti uomini eminenti in virtù, e democrazia – cioè il potere popolare –, in quanto chi è al governo può essere scelto fra il popolo e spetta a quest'ultimo eleggerlo¹⁸.

Stando al giudizio espresso nella *Summa theologiae*, siamo qui in presenza dell'unica soluzione costituzionale in grado di temperare il potere del re così da impedirgli di

¹⁵ «Aliud est – prosegue il passo di Tommaso che stiamo esaminando – quod attenditur secundum speciem regiminis, vel ordinationis principatum, cujus cum sint diversae species, ut Philos. tradit in Polit., tamen [...] optima ordinatio principum est in aliqua civitate vel regno in quo unus praeficitur secundum virtutem, qui omnibus praesit; et sub ipso sunt aliqui principantes secundum virtutem; et tamen principatus ad omnes pertinet, tum quia ex omnibus eligi possunt, tum quia etiam ab omnibus eliguntur» (*Summa theologiae*, I^a-II^{ae}, q. 105, a. 1, cit., p. 789). L'idea che il *regimen commixtum* rappresenti una soluzione ottimale è contenuta anche in *Summa theologiae*, I^a-II^{ae}, q. 95, a. 4, p. 681.

¹⁶ Secondo Maurizio Fioravanti, la peculiarità del modo in cui l'Aquinate recupera il tema della mistione di forme costituzionali consiste proprio nel suo essere funzionale non tanto – come accadeva nel pensiero antico – al superamento delle pretese e degli interessi di parte delle forze sociali e al conseguente rafforzamento di poteri pubblici in cui si riconoscessero tutte le componenti della comunità, quanto al contenimento di tali poteri e, in particolare, alla limitazione delle prerogative del monarca, attraverso il suo inserimento in un sistema di governo più ampio, che valorizzi anche l'elemento aristocratico e quello democratico, preservando così il carattere composito e plurale della società: cfr. M. FIORAVANTI, *Costituzione*, Bologna, il Mulino, 1999, pp. 38-39 e 51-53. Per un confronto fra la dottrina aristotelica della costituzione mista, quella di Polibio e quella formulata da Tommaso si veda J. M. BLYTHE, *Ideal Government and the Mixed Constitution in the Middle Ages*, Princeton, Princeton University Press, 1992, pp. 57-58.

¹⁷ In merito alla partecipazione del popolo al governo in forza del suo potere elettivo, tuttavia, occorre precisare che Tommaso (così come, più in generale, quasi tutta la riflessione politica medievale) non pensa a una procedura di voto individuale, ma a un atto che coinvolge il popolo nel suo insieme, concepito come un tutto. A tale riguardo si considerino P. E. SIGMUND, *Law and Politics*, in N. KRETZMANN-E. STUMP (a cura di), *The Cambridge Companion to Aquinas*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 220-221, M. FIORAVANTI, *Costituzione*, cit., p. 38 e 42, M. MERLO, *La sintassi del «regimen bene commixtum» e del «regimen politicum» fra Tommaso d'Aquino e Tolomeo da Lucca*, «Filosofia politica», 19 (2005), pp. 35-36. Merlo, in particolare, sostiene che per Tommaso il modo in cui il popolo contribuisce ad assegnare il potere ai governanti consiste semplicemente nel dare il proprio assenso ai candidati, attestandone così la dignità: a suo giudizio, quindi, sarebbe erroneo scorgere nell'*electio* una procedura attraverso cui il popolo sovrano esprime la propria volontà designando un suo rappresentante. Per quanto concerne la peculiarità dei meccanismi di rappresentanza medievali si veda la prima parte di H. Hofmann, *Repräsentation. Studien zur Wort und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. Jahrhundert*, Berlin, Duncker & Humblot, 1974.

¹⁸ Cfr. *Summa theologiae*, I^a-II^{ae}, q. 105, a. 1, cit., p. 789.

trasformarsi in tiranno, come avviene assai spesso; per sua stessa natura, infatti, la monarchia tende a guastarsi, tranne nella felice ma improbabile eventualità in cui sieda sul trono un uomo che incarni la perfezione morale¹⁹.

A favore dell'adozione di una «*politia bene commixta*», inoltre, gioca il fatto che essa fu la forma di regime politico scelta da Dio per il suo popolo eletto:

Questo fu il regime istituito in base alla legge divina. Mosè e i suoi successori, infatti, governavano il popolo con un potere in virtù del quale si poteva quasi dire che presiedessero da soli su tutti, il che equivale a una sorta di monarchia²⁰; tuttavia, si procedeva anche all'elezione di settantadue anziani, scelti per le loro virtù [...], e questo era proprio di un regime aristocratico; era invece caratteristico delle democrazie il fatto che costoro venissero scelti fra tutto il popolo (come sta scritto in *Esodo*, 18: «Scegli fra l'intero popolo uomini saggi») e che fosse quest'ultimo a elegerli (onde si legge in *Deuteronomio*, 1: «Sceglietevi nelle vostre tribù uomini saggi»)²¹.

La decisione di ancorare la dottrina della costituzione mista al modello del governo mosaico – e quindi, entro certi limiti, sacralizzarla – segna ovviamente uno scarto rispetto al modo in cui il medesimo tema era stato affrontato nell'Antichità; occorre però guardarsi dal sopravvalutare tale precedente biblico, la cui funzione nell'economia del discorso di Tommaso sembra esaurirsi nel corroborare la sua tesi, alla quale egli è approdato sulla base di considerazioni di ordine squisitamente politico, volte a identificare il sistema costituzionale più adatto a promuovere il bene comune e a soddisfare i bisogni di qualsiasi moltitudine associata. Appare pertanto eccessivo descrivere (come è stato fatto da più parti, anche di recente) il discorso sul governo misto contenuto nella *Summa* nei termini di una «teologia politica del *regnum*» all'interno della quale Tommaso ricondurrebbe la genesi e

¹⁹ *Summa theologiae*, I^a-II^aAE, q. 105, a. 1, pp. 789-790, ove il *magister* domenicano riconduce a tale dato la decisione con cui Dio, inizialmente, preferì non istituire per il popolo d'Israele un re dotato di pieni poteri, «sed iudicem et gubernatorem in eorum custodiam». Il pessimismo di Tommaso circa i rischi di degenerazione dei *regna* si riflette anche nel modo in cui confuta uno degli argomenti addotti per provare che si deve rispondere negativamente al quesito al centro dell'articolo che stiamo analizzando («Utrum convenienter lex vetus de principibus ordinaverit»): all'obiezione di chi osserva come, nel conferire un re al suo popolo peculiare, il Signore lo avesse subito dotato di prerogative tipiche del tiranno, il nostro autore ribatte che tali prerogative furono usurpate dai re d'Israele, i quali imboccarono di loro iniziativa, sin dall'inizio, la strada che avrebbe condotto all'instaurarsi di un regime tirannico (cfr. *Summa theologiae*, I^a-II^aAE, q. 105, a. 1, p. 790). Di sfuggita, possiamo rilevare come l'obiezione con cui si confronta Tommaso nel passo appena ricordato sia in sintonia con quanto sostenuto da Giovanni di Salisbury in un capitolo del suo *Policraticus* (lib. VIII, cap. 18) nel quale si afferma che i diritti regali dei primi re d'Israele contenevano già in sé i germi della degenerazione in dispotismo del potere conferito loro: cfr. *Joannis Saresberiensis Episcopi carnotensis Policratici, sive de nugis Curialium et vestigiis philosophorum libri 8*, a cura di C. Webb, London, Clarendon Press, 1909, tom. II, pp. 358-359.

²⁰ Una monarchia i cui titolari, però, non erano scelti dal popolo ebraico, poiché Dio aveva voluto riservare a se stesso la loro elezione, come esplicita poco dopo lo stesso Tommaso, nel rispondere alla prima obiezione (*Summa theologiae*, I^a-II^aAE, q. 105, a. 1, p. 789).

²¹ *Summa theologiae*, I^a-II^aAE, q. 105, a. 1, p. 789.

la legittimazione del governo composito all'istituzione divina, al suo essere «regime divino»²².

D'altra parte, se – come si è appena visto – in alcune pagine Tommaso auspica l'adozione di un regime misto e sembra guardare con favore a soluzioni che coinvolgano (almeno in qualche misura) nella guida del corpo politico tutte le sue componenti, nel *De regno*²³ le cose cambiano sensibilmente e il teologo domenicano mostra una spiccata predilezione per la monarchia, in quanto forma costituzionale più idonea a fungere da principio ordinatore entro la comunità civile e a conferirle una direzione unitaria (l'«unità della pace»), disinnescando le naturali dinamiche centrifughe²⁴. Anche in questo scritto,

²² Al riguardo si possono citare B. TIERNEY, *Aristotle, Aquinas, and the Ideal Constitution*, «Proceedings of the Patristic, Mediaeval and Renaissance Conference», 4 (1979), p. 8, D. KRIS, *Thomas Aquinas and the Politics of Moses*, «The Review of Politics», 52 (1990), pp. 84-104, D. TARANTO, *La miktè politèia tra antico e moderno. Dal "quartum genus" alla monarchia limitata*, Milano, FrancoAngeli, 2006, pp. 42-44 e, soprattutto, M. MERLO, *La sintassi del «regimen bene commixtum»*, cit., pp. 34-39, ove si arriva ad affermare che in Tommaso non vi sarebbe alcuno spazio per una riflessione sul governo misto quale strumento prezioso per contrastare o, almeno, rallentare il naturale declino politico delle comunità politiche. Ben più equilibrato è il giudizio di James Blythe (*Ideal Government*, cit., pp. 50-54), il quale ritiene assai significativo il fatto che Tommaso giustifichi la sua presa di posizione a favore della costituzione mista identificando quest'ultima con il *regimen* assegnato da Dio al suo popolo eletto, ma nel contempo riconosce che si tratta semplicemente di un *exemplum* addotto a ulteriore conferma di una convinzione cui il teologo domenicano è giunto dimostrativamente, deducendola da alcune premesse generali relative alla natura del buon governo.

²³ Noto anche come *De regimine principum*, dedicato al re di Cipro e composto fra il 1265 e i primissimi anni '70 del Duecento. Per ragioni a noi ignote Tommaso interruppe la stesura di questo *speculum principis* all'inizio del secondo libro (per la precisione, al capitolo 3) e il testo fu poi continuato e completato, dopo l'anno 1300, da un altro frate domenicano appartenente alla cerchia più stretta dei suoi discepoli, Tolomeo da Lucca (1236 ca.-1327), il quale – come avremo occasione di vedere più oltre – formulò nei tre libri di cui è autore tesi assai diverse da quelle del suo maestro. Va altresì ricordato che parte della storiografia nutre ancora qualche dubbio in merito all'attribuzione della porzione iniziale del *De regno* a Tommaso: al riguardo si vedano I. T. ESCHMANN, *St. Thomas on the Two Powers*, «Medieval Studies», 20 (1958), pp. 177-205 e L. P. FITZGERALD, *St. Thomas and the Two Powers: is the De regno Authentic?*, «Angelicum», 56 (1979), pp. 515-556, nonché A. Black, *Political Thought in Europe 1250-1450*, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 22. Significativo è anche il titolo scelto da James M. Blythe per la traduzione inglese di cui è stato recentemente autore: *On the Government of Rulers. De Regimine Principum, Ptolemy of Lucca, with Portions attributed to Thomas Aquinas*, a cura di J. M. Blythe, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1997.

²⁴ TOMMASO D'AQUINO, *De regno ad Regem Cypri*, lib. I, cap. 1, 68-78, in *Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita*, t. XLII, Romae, Editori di san Tommaso, 1979, p. 450a. A sostegno dell'idea che il governo di uno solo sia «più utile alla comunità politica», il nostro autore porta anche un'argomentazione di ordine metafisico: come il cuore muove tutte le altre parti del corpo umano e un solo Dio regge l'intero universo, così la soluzione ottimale per una *civitas* consiste nell'essere governata da un'unica persona (cfr. *De regno*, I, 1, 90-99, cit., p. 450a-b e I, II, 1-46, p. 451a-b). Anche in due pagine della *Summa theologiae* (I^a-II^ae, q. 105, a. 1, pp. 788-789), a dire il vero, egli indica nel regime monarchico l'«optima ordinatio civitatis», in considerazione del fatto che presenta una fortissima somiglianza con il governo divino del mondo: a prescindere dall'enfasi posta sulla facilità con cui quel regime si corrompe, tuttavia, il giudizio espresso qui da Tommaso si riferisce alla migliore fra le forme di governo semplici e non, certamente, alla costituzione da ritenersi la migliore in assoluto. A indurre nel maestro domenicano la convinzione che quest'ultima coincida con il «regimen bene commixtum» è una valutazione della natura umana, alla cui luce appare irrealistico sperare di trovare un re dalla virtù perfetta e – ancor più – un popolo disposto ad accettare di buon grado il fatto di non avere alcuna parte nel governo. Se dunque, in linea di principio, la monarchia può essere ritenuta la soluzione ideale, in concreto le preferenze di Tommaso vanno nella direzione del governo misto. In proposito si vedano le osservazioni contenute in J. M. BLYTHE, *Ideal Government*, cit., pp. 54-55.

comunque, Tommaso si mostra ben conscio del rischio che gli indubbi vantaggi offerti dal governo di uno solo, se esercitato nell'interesse generale, si trasformino in altrettanti danni – e, per così dire, in un disvalore aggiunto – qualora quel governo si corrompa in tirannide²⁵. Ed è nel contesto delle pagine del *De regno* dedicate all'esame di tale pericolo che rinveniamo un nuovo riferimento alla dottrina del governo misto, per certi aspetti persino più significativo dei precedenti²⁶. Il capitolo in cui Tommaso affronta il tema della tirannide si apre con un'analisi dei meccanismi di natura costituzionale per mezzo dei quali una comunità politica può ridurre al minimo il rischio di trovarsi sotto il dominio di un tiranno²⁷. La via indicata dal nostro autore passa attraverso l'adozione di una monarchia elettiva²⁸ e, parallelamente, di un sistema di governo che ponga alcuni limiti al potere del re, impedendogli di scivolare con facilità nella tirannide:

La struttura e le funzioni del governo monarchico debbono essere disposte in maniera tale da sottrarre a chi ne è stato investito ogni occasione di trasformarsi in tiranno. Nello stesso tempo, occorre temperare il potere regale sì da ostacolare una sua possibile degenerazione in senso tirannico²⁹.

Tommaso rimanda ad altra occasione ogni chiarimento circa gli strumenti con cui è concretamente possibile ottenere tale risultato³⁰, ossia erigere un baluardo efficace contro il rischio-tirannide, ma una serie di indizi pare suggerire che anche in questa circostanza egli stia pensando a un regime «temperato» dal suo essere composito. Una simile ipotesi, basata su quanto sostenuto altrove dall'Aquinate in relazione al tema della migliore forma

²⁵ Si veda *De regno*, I, III, 1-41, p. 452a-b. Va d'altra parte rilevato come in questa occasione Tommaso appaia meno pessimista a proposito della tendenza dei re a trasformarsi in tiranni: si consideri per esempio *De regno*, I, V, 36-55, pp. 454b-455a, ove egli esprime la convinzione che siano soprattutto le democrazie a costituire un terreno fertile per la nascita di regimi tirannici.

²⁶ Nella misura in cui esso si colloca all'interno di un testo ove Tommaso prende una posizione risolutamente filomonarchica.

²⁷ «Quia ergo – vi si legge – unius regimen preeligendum est, quod est optimum, et contingit ipsum in tyrannidem conuerti, quod est pessimum, ut ex dictis patet, *diligenti studio laborandum est ut sic multitudini prouideatur de rege ut non incidant in tyrannum*» (*De regno*, I, VI, 1-6, p. 455a). Le parole che ho evidenziato in corsivo mostrano come Tommaso auspichi la ricerca (faticosa) di una soluzione politica alla questione della tirannide, attraverso l'individuazione di un nucleo di accorgimenti precauzionali che, a suo dire, dovrebbero evitare di doversi poi porre il problema se sia lecito opporsi a un re divenuto tiranno.

²⁸ In questo caso, però, Tommaso pare incaricare del compito di scegliere il re solo alcuni membri della comunità: cfr. *De regno*, I, VI, 7-9, p. 455a.

²⁹ «Primum autem est necessarium ut talis condicionis homo, ab illis ad quos hoc spectat officium, promoueatur in regem, quem non sit probabile in tyrannidem declinare. [...] Deinde sic disponenda est regni gubernatio ut regi iam instituto tyrannidis subtrahatur occasio. Simul etiam sic eius temperetur potestas ut in tyrannidem de facili declinare non possit» (*De regno*, I, VI, 7-18, p. 455a).

³⁰ «Que quidem quomodo fiant, in sequentibus considerandum erit» (*ivi*, 18-19, p. 455a). Si tratta di un impegno che Tommaso non ha onorato (per lo meno, non nel *De regno*), come buona parte della storiografia non ha mancato di registrare con rammarico: si veda a titolo esemplificativo J. MIETHKE, *Le teorie politiche nel Medio Evo*, Genova, Marietti, 2001 (ed. orig. 1991), pp. 90-91.

costituzionale³¹, sembra trovare una conferma indiretta nello stesso *De regno*, allorché il testo giunge a considerare i rimedi cui una comunità può affidarsi qualora si trovi a essere governata da un tiranno: nei precedenti storici che Tommaso trae dalla storia romana, infatti, ad assumere l'iniziativa e a destituire il tiranno sono due soggetti politici assimilabili alle altre componenti del *regimen commixtum*, vale a dire, rispettivamente, il popolo romano (che scaccia Tarquinio il Superbo) e il senato (che fa uccidere Domiziano e ne invalida tutti gli atti di governo)³².

3. Prima di lasciare Tommaso e passare a esaminare come il tema che ci interessa è stato trattato da alcuni suoi discepoli, tuttavia, è necessario aggiungere qualcosa a quanto detto sin qui: mi riferisco al fatto che, negli scritti del grande *magister* domenicano, la riflessione sul governo misto – quale sintesi efficace delle tre forme costituzionali rette – si intreccia a quella concernente un'altra modalità di classificazione dei regimi politici, che ruota intorno all'opposizione fra «regime regale» e «regime politico». All'origine di tale classificazione – com'è noto – vi è un passo collocato all'inizio della *Politica* (*Pol.*, I, 1, 1252a 14-17), che nei commenti tardomedievali subisce una parziale forzatura a causa del modo assai poco felice in cui le righe in questione erano state tradotte da Guglielmo di Moerbeke: quello che in Aristotele era un paragone fra due differenti figure politiche, due «tipi» della politica (il re e il *politikós*), nelle mani dei primi commentatori della *Politica* si trasforma in un confronto fra due forme di governo identificate, rispettivamente, con il regime in cui il sovrano ha pieni poteri e con quello nel quale l'esercizio del potere da parte di chi governa ha invece limiti ben definiti, fissati per legge dallo Stato³³.

³¹ Un regime misto che ai suoi occhi – come abbiamo visto – si contraddistingue proprio per il fatto che reciproca integrazione fra le tre forme rette di governo le «tempera». In proposito, si consideri quanto osservato in J. M. BLYTHE, *Ideal Government*, cit., pp. 48-50.

³² Cfr. *De regno*, I, vi, 100-109, p. 456a. Tommaso sottolinea come in entrambi i casi, trattandosi di una comunità politica dotata del diritto di scegliersi i propri re, la deposizione del sovrano non comporti alcuna rottura del vincolo di fedeltà da parte della comunità, «quia hoc ipse meruit in multitudinis regimine se non fideliter gerens ut exigit regis officium, quod ei pactum a subditis non servetur» (*ivi*, 91-100). Va peraltro tenuto presente che in un altro capitolo del *De regno* (iv, 4-58, pp. 453b-454a) Tommaso istituisce un interessante parallelo fra la storia di Roma e quella del popolo d'Israele, accostando in particolare la repubblica romana e il periodo in cui gli ebrei furono governati dai Giudici, prima che l'eccessiva libertà e le conseguenti discordie conducessero, in un caso, all'Impero e, nell'altro, all'epoca dei Re.

³³ In relazione a questo aspetto si considerino J. M. BLYTHE, *The Mixed Constitution and the Distinction between Regal and Political Power in the Work of Thomas Aquinas*, «Journal of the History of Ideas», 47 (1986), in part. pp. 549-553, Id., *Ideal Government*, cit., pp. 42-46, N. RUBINSTEIN, *The History of the Word politicus in Early-Modern Europe*, in A. PAGDEN (a cura di), *The Languages of Political Theory in Early-Modern Europe*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 41-44, U. MEIER, *Mensch und Bürger. Die Stadt im Denken spätmittelalterlicher Theologen, Philosophen und Juristen*, München, Oldenbourg, 1994, pp. 69-75 e R. LAMBERTINI, *La diffusione della «Politica»*, cit., pp. 686-696.

Duplici – scrive Tommaso nel suo commentario – è la modalità secondo cui può essere retta una comunità civile, a seconda che si abbia un regime politico o regale. Quest’ultimo si dà quando chi presiede alla comunità detiene la pienezza del potere (*plenariam potestatem*), mentre il regime politico è quello in cui le prerogative di chi governa sono delimitate da alcune leggi dello Stato³⁴.

Fuorviato dalla traduzione latina su cui lavora, Tommaso non fa qui il minimo cenno a uno dei due elementi sui quali poggiava la definizione aristotelica di «politico», ossia l’alternanza delle cariche³⁵, e ‘schiaccia’ interamente il *regimen politicum* sull’altra caratteristica evidenziata dallo Stagirita, sottoponendo anch’essa a un’evidente curvatura: se infatti il testo originale parlava di «esercizio dell’autorità secondo le norme della scienza politica», nel commento del teologo domenicano il regime politico si contraddistingue per il fatto di essere vincolato al rispetto di talune norme scelte dalla comunità civile («habet potestatem coartatam secundum aliquas leges civitatis»)³⁶. Con Tommaso, quindi, questo tipo di ordinamento diviene sinonimo di governo limitato dalla legislazione vigente: egli afferma a chiare lettere che vi sono «una serie di ambiti» in relazione ai quali chi governa *politice* è soggetto alle leggi³⁷.

Ora, incrociando questa parte della riflessione di Tommaso con quanto abbiamo visto in precedenza, a proposito delle sue considerazioni sulle varie forme costituzionali, sembra corretto concludere che il «regime misto» al quale va la preferenza del nostro autore si qualifichi in particolare come una monarchia in cui il potere regale è temperato dalle leggi

³⁴ *Sententia libri Politicorum*, I, 1, 67-72, cit., p. A 72b.

³⁵ Alternanza che Guglielmo di Moerbeke aveva reso con l’espressione «secundum partem principans et subiectus», tutt’altro che chiara.

³⁶ Come è stato fatto osservare, la soluzione interpretativa adottata da Tommaso presenta numerose affinità con quella del suo maestro Alberto Magno, ai cui occhi la forma di governo «politica» coincide con quella di chi regge una comunità urbana in accordo con gli statuti cittadini e – elemento assente nel discorso di Tommaso – su delega del sovrano del regno al cui interno è collocata quella specifica città: «Et quandoquidem aliquis praeest alicui communitati sive genti propria potestate, tunc dicunt esse regale. [...] Quando autem aliquis principatur civitati, secundum rationem disciplinae, hoc est, legibus et plebiscitis et statutis communitatis, secundum partem, hoc est, secundum particularem civitatem, et subjectus regi, qui eum in parte suae sollicitudinis constituit, tunc dicunt esse politicum» (ALBERTO MAGNO, *Commentarii in octo libros Politicorum Aristotelis*, in *B. Alberti Magni Opera Omnia*, a cura di A. Borgnet, vol. VIII, L. Vivès, Paris, 1891, I, 1, p. 8b). In proposito si vedano G. FIORAVANTI, *Politiaie Orientalium et Aegyptiorum. Alberto Magno e la Politica aristotelica*, «Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa (Classe di Lett. e Filos.)», s. III, 9 (1979), pp. 199-200 e R. LAMBERTINI, *La diffusione della «Politica»*, cit., pp. 686-689, il quale crede di scorgere nel passo di Alberto appena ricordato la teorizzazione di «qualche cosa di molto simile a una costituzione mista» (p. 701). Il commento di Alberto – va ricordato – segna quasi certamente la prima tappa della storia esegetica della *Politica* nel Medioevo latino ed è verosimile che esso abbia influenzato Tommaso.

³⁷ Cfr. *Sententia libri Politicorum*, I, 1, 106-113, p. A 73a: «Quando enim ipse homo preest simpliciter et secundum omnia, dicitur regimen regale. Quando autem preest secundum sermones disciplinales, id est secundum leges positas per disciplinam politicam, est regimen politicum; quasi secundum partem principetur, quantum ad ea scilicet que eius potestati subsunt, et secundum partem sit subiectus quantum ad ea in quibus subicitur legi».

promulgate dalle altre componenti della comunità³⁸.

Le leggi umane – si legge in una pagina della *Summa theologiae* – possono essere distinte anche in base alle diverse tipologie di governo, la prima delle quali, come insegna il Filosofo, è il regno, quando a reggere la comunità è un solo uomo: e in questo caso si hanno le costituzioni dei principi. Altro regime, invece, è quello aristocratico, ossia il principato degli ottimati: e in questo senso si parla di responsi dei saggi e anche di senatoconsulti. [...] Vi è poi il regime popolare, chiamato democrazia, riferendosi al quale si parla di plebisciti. [...] Ma si dà anche una forma di governo che risulta dalla commistione dei regimi appena ricordati³⁹ ed è la migliore: e da essa trae la sua definizione la legge «stabilita dai nobili in accordo con il popolo», come dice Isidoro⁴⁰.

4. Con Tommaso, dunque, la dottrina del governo misto trova nuovamente spazio nel pensiero occidentale, dopo una lunga assenza. Lo fa nei termini che abbiamo visto, vale a dire nel contesto di un discorso sul migliore sistema politico possibile che presenta alcuni elementi di ambiguità⁴¹ (così come avviene anche in relazione ad altre questioni, nella riflessione politica di Tommaso) e si presta perciò a letture assai divergenti, tanto fra gli interpreti dell'Aquinate quanto fra i suoi discepoli e seguaci⁴². Concentrandosi su questi

³⁸ E, quindi, in ultima analisi, per la superiorità del diritto. A tale riguardo si vedano M. MERLO, *La sintassi del «regimen bene commixtum»*, cit., p. 35 e A. PASSERIN D'ENTRÈVES, *Il pensiero politico di S. Tommaso*, «Introduzione» a S. Tommaso d'Aquino, *Scritti politici*, Bologna, Zanichelli, 1946, ora in Id., *Saggi di storia del pensiero politico. Dal medioevo alla società contemporanea*, a cura di G. M. Bravo, Milano, FrancoAngeli, 1992, p. 56. Per dirla con Blythe, il fatto di essere un deciso sostenitore della costituzione mista, per Tommaso, significa schierarsi a favore di una forma di governo composita al cui interno il monarca eserciti un «regime politico», l'unico in grado di convivere con un sistema di pesi e contrappesi volto a impedire l'instaurarsi di una tirannide, come pure la degenerazione delle altre componenti della comunità (BLYTHE, *Ideal Government*, cit., pp. 55-56).

³⁹ Come pure delle modalità legislative proprie di ognuno di tali regimi.

⁴⁰ *Summa theologiae*, I^a-II^{ae}, q. 95, a. 4, p. 681, dal quale riportiamo l'originale della parte conclusiva: «Est etiam aliquod regimen ex istis commixtum, quod est optimum: et secundum hoc sumitur lex, quam majores natu simul cum plebibus sanxerunt, ut Isidorus dicit». Tommaso appare quindi convinto che solo in riferimento a una *civitas* retta da un governo misto possa parlarsi di legge nel senso più proprio del termine.

⁴¹ In proposito si veda quanto osservato in J. M. BLYTHE, *Ideal Government*, cit., pp. 40-41 e 58-59.

⁴² Per quel che riguarda la letteratura critica, non è raro imbattersi in studi ove Tommaso viene descritto come un difensore della monarchia assoluta o, all'opposto, in saggi che pongono l'accento sul carattere filo-repubblicano di talune sue prese di posizione: si mettano a confronto, per es., C. H. McILWAIN (1932), *Il pensiero politico occidentale dai Greci al tardo Medioevo*, trad. it. di G. Ferrara, Venezia, Neri Pozza, 1959 pp. 391 ss. e O. F. VON GIERKE, *Political Theories of the Middle Age* (1881), trad. ingl. di F. W. Maitland, Cambridge, Cambridge University Press, 1958, p. 151. Tommaso ha quindi conosciuto un destino analogo a quello di un altro grande teorico politico medievale, Marsilio da Padova, le cui tesi sono state alternativamente ricondotte, nelle interpretazioni della critica, all'interno della categoria «assolutismo» e di quella «repubblicanesimo». In entrambi i casi, letture così divergenti sono state rese possibili dalla presenza, all'interno delle rispettive produzioni, di un nucleo di tesi suscettibili di interpretazioni, sviluppi e applicazioni profondamente diverse. Per quanto concerne il caso di Marsilio e del suo *Defensor pacis* si vedano C. CONDREN, *The Status and Appraisal of Classical Texts. An Essay on Political Theory, Its Inheritance, and the History of Ideas*, Princeton, Princeton University Press, 1985, pp. 196-197 e 263-267, G. PIAIA, *Democrazia o totalitarismo in Marsilio da Padova*, «Medioevo», 2 (1976), pp. 363-376 e S. SIMONETTA, *Marsilio in Inghilterra. Stato e chiesa nel pensiero politico inglese fra XIV e XVII secolo*, Milano, Led, 2000, pp. 19-20, 100-101 e 125-127.

ultimi, troviamo autori nelle cui mani la dottrina del *regimen commixtum* risulta funzionale a prese di posizione nettamente filomonarchiche e figure che, invece, la collocano in una cornice assai diversa⁴³.

Al primo gruppo appartiene in particolare Pietro d'Alvernia (1240ca-1304)⁴⁴. Durante i suoi studi a Parigi (intorno al 1270) Pietro aveva quasi certamente seguito le lezioni di Tommaso d'Aquino, del quale ai suoi tempi, in ogni caso, era considerato un discepolo devoto: quel che è certo è che dedicò parte delle sue energie a completare alcuni scritti lasciati incompiuti dal grande maestro domenicano, fra cui il commento alla *Politica*, circolato a lungo come opera del solo Tommaso⁴⁵.

Poiché l'ampia porzione di questo commentario della quale è autore non comprende i primi due libri, in essa Pietro non ha occasione di confrontarsi direttamente né con il giudizio positivo formulato da Aristotele a proposito di un regime in cui confluiscono i tre diversi tipi di costituzione retta (*Pol.*, II, 6), né con le righe della traduzione di Guglielmo di Moerbeke dalle quali i lettori latini della *Politica* avevano tratto la distinzione fra «regime regale» e «regime politico» (cfr. *Pol.*, I, 1)⁴⁶. Tuttavia, nel resto del commento letterale redatto da Pietro e nelle sue *Questiones supra libros Politicorum*⁴⁷ è possibile ravvisare taluni elementi riconducibili a una teoria del governo misto⁴⁸. In maniera un po'

⁴³ Come pure – sebbene si tratti di un filone di cui non avremo occasione di occuparci in questa sede – pensatori interessati alle ricadute che tale dottrina può avere in ambito ecclesiologico: in questo caso, il nome da citare è quello del domenicano Giovanni da Parigi (1250ca.-1306) – anch'egli allievo di Tommaso – il quale fu il primo maestro medievale a esprimersi a favore dell'adozione di un sistema costituzionale misto per il governo della chiesa, in alcune pagine del suo *Tractatus de potestate regia et papali* (1302) che – almeno a detta di parte della storiografia – riguardavano anche l'ambito politico e, nello stesso tempo, influirono sul successivo movimento conciliare. In proposito si vedano T. J. RENNA, *The populus in John of Paris' Theory of Monarchy*, in «Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis», 42 (1974), in part. pp. 260-262, G. C. GARFAGNINI, *Il Tractatus de potestate regia et papali di Giovanni da Parigi e la disputa tra Bonifacio VIII e Filippo il Bello*, in AA.VV., *Conciliarismo, stati nazionali, inizi dell'umanesimo*, Spoleto, Cisam, 1990, in part. p. 177, J. M. BLYTHE, *Ideal Government*, cit., pp. 141-157 e D. TARANTO, *La miktè politéia*, pp. 44-45.

⁴⁴ Va tuttavia ricordata – almeno di sfuggita – anche la figura di Egidio Romano (1243ca-1316), la cui posizione in favore di un regime monarchico, tendenzialmente assoluto, si ispira a modelli esistenti che non è del tutto improprio accostare a un sistema misto. Anche in questo caso il rimando è a J. M. BLYTHE, *Ideal Government*, cit., pp. 61-76.

⁴⁵ Si veda quanto detto in precedenza, nella nota n. 8. Il commentario di Tommaso/Pietro ebbe grande influenza per il resto del Medioevo.

⁴⁶ A differenza di quello che abbiamo visto accadere con Tommaso, nelle pagine di Pietro il discorso sulla costituzione mista è del tutto svincolato dalla distinzione fra i due tipi di regime, nei riguardi della quale egli mostra scarso interesse; per Pietro (come già per Alberto Magno), d'altra parte, il «regime politico» pare soprattutto caratterizzarsi per un limite che non gli viene dalle leggi, bensì dal fatto che esso si esercita su una comunità inserita in un sistema di potere più vasto. In merito al modo in cui il nostro autore affronta la distinzione fra i due regimi si vedano J. M. BLYTHE, *Ideal Government*, cit., p. 78 e pp. 86-88 e R. LAMBERTINI, *Lo studio e la recezione della «Politica» tra XIII e XIV secolo*, in C. DOLCINI et al. (a cura di), *Il pensiero politico. Idee teorie dottrine*, vol. I (*Età antica e Medioevo*), Torino, UTET, 2000, pp. 157-158.

⁴⁷ Ultimate prima del 1295.

⁴⁸ Cfr. J. M. BLYTHE, *Ideal Government*, cit., pp. 78-91. Anche per Pietro lo studio di Blythe costituisce un punto di riferimento prezioso, nonostante contenga alcuni errori marchiani nelle trascrizioni di una fonte consultata in manoscritto.

brutale, possiamo dire che Pietro se ne serve al fine di avallare la sua interpretazione della riflessione aristotelica sulle costituzioni e fugare ogni dubbio circa l'orientamento indiscutibilmente filomonarchico che egli attribuisce ad Aristotele: il ricorso alla dottrina del regime misto rientra infatti nella strategia ermeneutica cui il nostro autore si affida per ridimensionare l'importanza delle pagine della *Politica* ove sono presi in esame alcuni aspetti in relazione ai quali il governo dei più sembrerebbe da anteporre alle altre forme costituzionali (cfr. *Pol.*, III, 11, 1281a 40-1281b 10).

Nella rilettura di Pietro, l'andamento aperto e, in certi casi, aporetico del discorso aristotelico si trasforma in una dottrina al cui interno non pare rimanere alcuno spazio per mettere in dubbio l'assoluta superiorità del *regnum*, «regula et mensura aliarum [rectarum politiarum]»⁴⁹. Così, se da un lato – specie nel suo commento *per modum quaestionis* – egli si sforza di corroborare quella che ritiene la genuina posizione di Aristotele con argomenti a favore del regime monarchico assenti negli scritti politici del Filosofo⁵⁰, dall'altro entrambi i suoi commentari interpretano le valutazioni del terzo libro della *Politica* circa i vantaggi derivanti da un coinvolgimento del popolo nel governo della comunità in modo da renderle perfettamente conciliabili con la preferenza ascritta ad Aristotele⁵¹. Per capire davvero cosa quest'ultimo intenda quando afferma che forse la massa dei cittadini ha più diritto a reggere lo stato di quanto non ne abbiano i migliori, che i molti – considerati collettivamente – possono risultare più idonei a governare rispetto a un numero ristretto di uomini particolarmente virtuosi, Pietro considera impossibile prescindere dalla distinzione fra due categorie di *multitudo*⁵²:

⁴⁹ Ossia modello – inarrivabile – da utilizzare come criterio di riferimento per misurare il grado di rettitudine delle altre forme di governo non deviate: cfr. PIETRO D'ALVERNIA, *In libros Politicorum expositio*, lib. III, lect. 13, in *S. Thomae Aquinatis Doctoris Angelici in octo Libros Politicorum Aristotelis expositio*, a cura di R. M. Spiazzi, Torino-Roma, Marietti, 1966, 474, p. 169. Su questo tema si veda L. LANZA, *Aspetti della ricezione della «Politica» aristotelica nel XIII secolo: Pietro d'Alvernia*, «Studi Medievali», ser. III, 35 (1994), in part. pp. 673-690.

⁵⁰ Argomenti tratti, con ogni probabilità, dal *De regno* di Tommaso e che, così come avviene in quel testo, mirano a dare un fondamento ontologico alla tesi della superiorità del regime monarchico (in quanto esso rispecchia meglio di qualunque altro le forme di governo che si incontrano in natura). In merito a questo aspetto si consideri R. LAMBERTINI, *Lo studio e la ricezione della «Politica*, cit., pp. 153-154.

⁵¹ Che, secondo Pietro d'Alvernia, lungi dal sollevare una vera e propria obiezione alla monarchia, ha semplicemente voluto prendere in considerazione la possibilità che il re sia affiancato da altri membri della *civitas*, i quali sarebbero quindi chiamati in qualche misura a partecipare all'esercizio del potere. Su questo tema si veda quanto osservato in R. LAMBERTINI, *Il re e il filosofo: aspetti della riflessione politica*, in L. BIANCHI (a cura di), *La filosofia nelle università. Secoli XII-XV*, Firenze, La Nuova Italia, 1997, pp. 349-351.

⁵² Distinzione ispiratagli da una pagina della *Politica* ove Aristotele afferma che taluni popoli non sembrano differire minimamente dalle bestie, mentre in relazione ad altre masse di individui «nulla impedisce che sia vero quanto si è detto», ossia che sono i molti a dovere essere sovrani (*Pol.*, III, 11, 1281b 20-22; cfr. anche *ivi*, 1282a 14-15). Sviluppando questo spunto, Pietro elabora una distinzione – quella che stiamo per vedere – destinata ad avere grande fortuna e influenza.

Quando si è in presenza di una moltitudine bestiale – scrive –, i cui componenti sono privi di ragione e inclini per natura a comportarsi come animali, è evidente che non conviene che una massa di tal fatta eserciti alcuna forma di dominio, poiché essa risulta del tutto irrazionale, tanto nel suo insieme quanto considerando i singoli membri dai quali è costituita. Esiste però un'altra tipologia di moltitudine, al cui interno tutti detengono un certo grado di razionalità, sono portati alla prudenza e disposti a dare ascolto a chi parla secondo ragione. E in questo caso è meglio affidare il governo a una simile massa di individui che a pochi uomini virtuosi; benché infatti chi ne fa parte non sia virtuoso, tale moltitudine lo è nel suo insieme⁵³.

La validità dell'affermazione di Aristotele viene dunque vincolata da Pietro a un'attenta considerazione del livello morale e del grado di razionalità propri della specifica massa cui la si applica⁵⁴.

Appare chiaro quanto sia più conveniente che a esercitare il potere sia l'insieme dei membri della comunità anziché un gruppo ristretto di loro⁵⁵, [...]; purché tuttavia non si abbia a che fare con una massa vile, al cui interno non vi sia né un individuo saggio né uno prudente [...]. Due infatti sono i requisiti essenziali per reggere una comunità politica. Il primo è la capacità di operare secondo retta ragione: dote intellettuale di cui una moltitudine che non sia vile dispone grazie ai saggi presenti al suo interno. L'altro requisito consiste nella potenza in virtù della quale si è in grado di punire coercitivamente le azioni dei malvagi: requisito che la massa possiede per il fatto di comprendere il popolo⁵⁶.

Diversamente da quel che avviene nel caso di qualsiasi massa «vilis» o «bestialis», del tutto esclusa dalla possibilità di assumere funzioni di governo (e, più in generale, inadatta a ricoprire un ruolo politico) in quanto composta da uomini in balia di appetiti e

⁵³ *In libros Politicorum expositio*, III, 9, cit., 427, p. 151. Circa il rilievo di tale distinzione nel pensiero dell'Alverniate si considerino J. DUNBABIN, *The Reception and Interpretation of Aristotle's Politics*, in N. KRETZMANN ET AL. (a cura di), *The Cambridge History of Later Medieval Philosophy*, Cambridge, Cambridge University Press, 1982, pp. 726-727 e 733, L. LANZA, *Aspetti della ricezione della «Politica»*, cit., pp. 676-680 e C. FIOCCHI, *Dispotismo e libertà nel pensiero politico medievale. Riflessioni all'ombra di Aristotele (sec. XIII-XIV)*, Bergamo, Lubrina, 2007, pp. 61-75. Più in generale, sul commentario di Pietro si vedano C. MARTIN, *Some Medieval Commentaries on Aristotle's Politics*, «History», 36 (1951), pp. 38-40 e L. W. DALY, *Medieval and Renaissance Commentaries on the Politics of Aristotle*, «Duquesne Review», 13 (1968), pp. 42-44.

⁵⁴ La stessa soluzione ermeneutica sarà adottata – sulla scia di quanto fatto nei commentari di Pietro – dal *magister* inglese Walter Burley (1275ca.-1344ca.), nel cui commento alla *Politica*, composto fra il 1339 e il 1343, ci imbattiamo nel seguente brano: «Solvit questionem intendens quod multitudo bestialis nullo modo debet principari, sed multitudo hominum qui habent virtutem quamvis imperfecte et inclinacionem ad actus virtuosos debet principari» (WALTER BURLEY, *Commentarius in VIII Libros Politicorum Aristotelis*, lib. III, tract. 2, cap. 3: il passo in questione è proposto qui secondo il ms. London, British Museum, Royal 10. C. XI, f. 19^{va}; cfr. anche ivi, f. 18th).

⁵⁵ «Quia tota multitudo – aggiunge Pietro – studiosa magis est quam aliqui pauci. Est enim multitudo ex sapientibus mediocribus et inferioribus» (*In libros Politicorum expositio*, III, 9, 438, p. 153).

⁵⁶ *Ibidem*.

passioni⁵⁷, la *multitudo* bene ordinata, «rationalis», ha le carte in regola per esercitare una forma di dominio all'interno della comunità⁵⁸: annoverando nelle sue fila, da un lato, i membri più saggi e prudenti della comunità e, dall'altro, il popolo⁵⁹, essa assomma in sé la capacità di agire con la necessaria razionalità – avendo come regola direttivo l'intelletto – e la forza conferitale dal numero dei suoi componenti⁶⁰. Ne discende che, se non rientra nel novero delle masse irrazionali, degradate⁶¹, ogni *multitudo* ha diritto a un ruolo nel governo dello Stato⁶².

Occorre però fare due precisazioni a proposito del modo in cui Pietro concepisce tale ruolo. Innanzitutto, come detto, esso dipende dal fatto (per nulla scontato) che la massa in questione sia «ordinata»⁶³ e «bene persuasibilis»⁶⁴, disposta cioè a prestare ascolto alle proposte formulate da un suo sottoinsieme: un numero ristretto di individui particolarmente

⁵⁷ E, quindi, totalmente bisognosa di una guida esterna, nonché naturalmente servile, ossia incline per sua natura a sottomettersi a un governo dispotico.

⁵⁸ Forma di dominio che, agli occhi di Pietro, si traduce in particolare nella facoltà di scegliere e – se necessario – correggere chi detiene il *principatus*: cfr. *In libros Politicorum expositio*, III, 9, 438, p. 153. Anche in questo caso la posizione dell'Alverniate influenza quella di Walter Burley, nel cui commentario troviamo espressa la medesima convinzione: si veda *Commentarius in VIII Libros Politicorum*, lib. III, tract. 2, cap. 3, cit., f. 19^{va} (ove Burley attribuisce alla massa un «*principatus consiliativus, iudicativus et electivus*»).

⁵⁹ «[Multitudo] aggregata ex sapientibus maioribus et prudentibus et mediocribus et populo» (*In libros Politicorum expositio*, III, 9, 438, p. 153). Altrove, riferendosi a questa caratteristica, Pietro parla di «*multitudo mixta*», contraddistinta cioè dalla felice compresenza di un nucleo di saggi e di una maggioranza di individui semplici inclini a lasciarsi convincere da argomenti razionalmente solidi (tema su cui torneremo fra breve): si veda PIETRO D'ALVERNIA, *Questiones supra libros Politicorum*, III, q. 15, ms. Paris, Bibliothèque National, lat. 16089, f. 295^{va} e ivi, III, q. 17, f. 296^{ra} (testo di cui esiste un'edizione critica parziale, che comprende il prologo e una selezione di questioni, in C. FLÜELER, *Rezeption und Interpretation der Aristotelischen Politica im späten Mittelalter*, tomo 1, Amsterdam, B. R. Grüner, 1992, pp. 169-227).

⁶⁰ Si consideri *In libros Politicorum expositio*, III, 11, 459, pp. 161-162; cfr. anche *Questiones supra libros Politicorum*, III, q. 15, cit., f. 295^{va}: «*Si autem intelligatur questio de secunda multitudo [quella "mixta ex sapientibus et ex vulgaribus bene persuasibilibus"] dicendum quod expedit illam magis principari quam paucos virtuosos. Cum [sc. "Cuius"] ratio est quia sicut iam patuit illud magis expedit principari quod attingit simul ad illa tria que exiguntur ad principantem quam illud quod solum attingit ad duo. Sed hec est ista multitudo: in quantum enim in ea sunt prudentes, habet prudentiam et virtutem, in quantum autem multi, habet potentiam*».

⁶¹ Quelle i cui membri sono contraddistinti dal disordine interiore che la tradizione agostiniana considerava il marchio indelebile dell'intero genere umano: un disordine a causa del quale la ragione non è in grado di tenere sotto controllo i desideri del corpo, di sottrarsi alla loro influenza deleteria.

⁶² Una tesi da cui, secondo James Blythe, Pietro avrebbe tratto la «rivoluzionaria» conclusione che qualsiasi regime legittimo ha inevitabilmente una natura mista: o si ha di fronte una massa priva dei requisiti morali e intellettuali per contribuire alla guida della comunità – nel qual caso l'unica soluzione possibile è un governo dispotico –, oppure i più debbono necessariamente essere coinvolti nel governo, cosa che rende impossibile optare per una monarchia o un'aristocrazia pure (cfr. J. M. BLYTHE, *Ideal Government*, cit., pp. 80-81 e p. 91).

⁶³ Si veda, a titolo esemplificativo, *Questiones supra libros Politicorum*, III, q. 17, f. 296^{ra}.

⁶⁴ Cfr. *Questiones supra libros Politicorum*, III, q. 15, f. 295^{va} e *In libros Politicorum expositio*, III, 11, 459, p. 161. In realtà, in più passi dei suoi commentari Pietro lascia intendere che è possibile ma raro imbattersi in una *multitudo* dotata dei requisiti che rendono legittimo un suo coinvolgimento nel governo (si veda per esempio ivi, III, 11, 459, pp. 161-162): occorre quindi valutare preliminarmente con attenzione la natura degli elementi da cui è composta ciascuna massa, per poi trarne un giudizio rigoroso circa la soluzione costituzionale più adatta a quella particolare comunità politica.

saggi e virtuosi, cui compete sottoporre alla ratifica del popolo le loro idee su come perseguire il bene comune⁶⁵. In secondo luogo, le tesi appena ricordate si inseriscono – e vanno lette – nel complesso di un discorso al cui centro rimane comunque (lo si è già visto) l’idea della superiorità del *regnum* rispetto a qualunque altra forma costituzionale; un *regnum* che tuttavia, nell’ipotesi di poter contare su una «moltitudine non bestiale», si configura come *regimen commixtum* nel quale l’elemento predominante è – appunto – quello monarchico⁶⁶. Una conferma in tal senso viene dal modo in cui Pietro fa i conti con il già ricordato passo del terzo libro della *Politica* ove si portano argomenti a sostegno della possibilità di considerare il governo dei più preferibile al regime monarchico⁶⁷:

Anche quando a capo di una comunità politica vi è un solo uomo, sotto di lui altri possono prendere parte al governo e giudicare ciò di cui egli non è in grado di occuparsi, in qualità di consiglieri; e questo è un regno che si giova anche dei pregi di un regime aristocratico [...]. Analogamente, è inevitabile che gli uomini nobili e insigni presenti all’interno di tale comunità ottengano dal re un incarico all’altezza delle loro qualità, così come occorre che anche il popolo si veda riconoscere un qualche ruolo, al punto che il particolare sistema politico che ne deriva – Pietro lo definisce qui «oligarchia monarchia regalis» – contiene virtualmente ed ingloba tutti gli altri⁶⁸.

Come è stato osservato, nelle pagine in cui l’Alverniense teorizza la superiorità di una

⁶⁵ Includere – detto per inciso – le loro decisioni per quanto concerne l’eventuale scelta di un monarca e i provvedimenti punitivi da prendere nei suoi confronti, nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario: in relazione a questo particolare aspetto si veda quanto affermato in *Questiones supra libros Politicorum*, III, q. 17, f. 296^{ra-b} (in part. le ultime righe: «Hoc [correctio principis] autem contingit multitudini, quia sapientes penam discernunt, per populum autem eam infligere potest, et neuter istorum per se posset utrumque, sed sapientes haberent discretionem de magnitudine pene, tamen potentiam carerent, populus ergo econtrario habens potentiam quantitatem pene non discerneret»). Tuttavia, a proposito dell’affermazione secondo cui spetta alla massa eleggere il re – in virtù del fatto che ha la forza per imporgli di accettare un simile fardello e, «per sapientes partes sui», ha la capacità di giudizio indispensabile per tale decisione – va rilevato che tanto nelle *Questioni* quanto nel suo commentario letterale Pietro sottolinea come di fatto la soluzione preferibile consista in una monarchia di tipo ereditario, sebbene in assoluto («per se») sia sempre meglio scegliere il re tramite procedure elettive; cfr. *In libros Politicorum expositio*, III, 14, 504, p. 176 e *Questiones supra libros Politicorum*, III, q. 25, f. 299^{b-va} (ove Pietro conclude il discorso in questo modo: «Ad rationem dicendum quod per se et quantum est de ratione via electionis secundum se melius est per electionem assumi. Per accidens tamen contingit esse peius; contingit enim aliquando quod umquam eciam incipiatur illa via et item, si incipiatur, contingit aliquando magis in ea per passionem quam per rationem procedere»).

⁶⁶ Per Pietro, dunque, la preferibilità di una forma di governo misto è vincolata al fatto di poter contare su una massa dotata dei necessari requisiti.

⁶⁷ Cfr. *Questiones supra libros Politicorum*, III, q. 26 («Consequenter queritur utrum melius sit civitatem regi uno vel pluribus»), ff. 299^{vb}-300^{ra}.

⁶⁸ Ivi, f. 300^{ra}: «Si sit unus, sub illo possunt plures principari qui videant et iudicent. Unus enim non potest vacare omnibus; et ideo hec ratio querere videtur utrum sub tali uno sint plures qui iudicent. Oportet enim cum ad omnia non possit vacare et intendere quod sub ipso sunt aliqui ut consiliarii qui iudicent et hoc est regnum in virtute aristocratiae. Oportet quod politia sub regno maneat oligarchia: si sint aliqui insignes et nobiles, a rege obtineant aliquam dignitatem et similiter oportet quod populus ad aliquam dignitatem attingat et sic contingit quod oligarchia monarchia regalis quasi virtute contineat omnes alias politias, non dico secundum excellentiam et excessum eorum sed secundum aliquid aliud».

simile costituzione mista l'accento non è posto sull'importanza dell'equilibrio che viene a instaurarsi fra le diverse forme di governo, sul fatto che ciascuna tiene a freno le altre⁶⁹, bensì sul valore aggiunto che ognuna di esse porta con sé, sul contributo particolare che è in grado di offrire al sistema in cui confluiscono⁷⁰; al punto che Pietro è disposto a riconoscere come, in circostanze eccezionali, uno solo di tali regimi possa costituire la soluzione migliore (non «simpliciter», ma «ex suppositione»), nel caso in cui dovesse rivelarsi autosufficiente.⁷¹

Si viene dunque a delineare un modello di regime *commixtum* ove, accanto alla componente aristocratica (i saggi) e a quella democratica (la forza dei più), troviamo anche quella monarchica, rappresentata dalla presenza di un re il cui apporto specifico – e decisivo – consiste nel conferire unità alla *civitas*.⁷² In tutto questo, a prevalere non sono considerazioni di ordine negativo, ossia relative alla ricerca di una strada attraverso cui minimizzare i rischi di instabilità e di conflitti nella *civitas*, quanto piuttosto valutazioni circa la funzione positiva, costruttiva, che re, nobili e popolo (se non degenerato) possono svolgere all'interno del sistema politico⁷³.

⁶⁹ Controbilanciando il peso degli elementi riconducibili alle altre due e impedendo l'instaurarsi di una tirannide (sia essa del singolo, dei pochi o dei più).

⁷⁰ Qualcosa di analogo avviene nel già citato commento alla *Politica* di Walter Burley, il quale riconosce alla moltitudine un ruolo politico anche nei *regna* (e, segnatamente, nella monarchia inglese), in questi termini: «Quod magis conveniens est quod multitudo comprehendens in se consiliarios et iudices, concionatores et alios prudentes principetur, quam unus vel pauci virtuosus probatur sic: totum est dignius et magis potens quam aliqua eius pars, sed consilarii iudices, et sic de aliis sapientibus, sunt partes multitudinis constitute ex hiis [...]. Intelligendum quod in rectis principatibus aliis a regno principatur multitudo, hoc est plures; et adhuc in regno multitudo constituta ex rege et proceribus et sapientibus regni quodammodo principatur, ita quod tantum vel magis potest et scit huiusmodi multitudo quam rex solus. Et propter hoc rex convocat parlamentum pro arduis negociis expediendis» (*Commentarius in VIII Libros Politicorum*, lib. III, tract. 2, cap. 3, cit., f. 19^{vb}). Per quanto riguarda il modo in cui Burley concepisce il governo dell'Inghilterra come il frutto di un'azione congiunta del monarca e dei suoi sudditi (ognuno dei quali «cum rege quasi regnat»: *ivi*, f. 22^{ra}), resa possibile da una sorta di costituzione mista in cui le diverse componenti (re, lord e rappresentanti del popolo) cooperano armoniosamente, combinando i vantaggi propri delle tre forme di regime retto, si vedano C. J. NEDERMAN, *Kings, Peers, and Parliament: Virtue and Corulership in Walter Burley's "Commentarius in VIII Libros Politicorum Aristotelis"*, «Albion» 24 (1992), pp. 396-397 e 401-406, J. M. BLYTHE, *Ideal Government*, cit., pp. 184-187 e S. SIMONETTA, *La lunga strada verso la sovranità condivisa in Inghilterra*, in *Id.* (a cura di), *Potere sovrano: simboli, limiti, abusi*, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 119-122.

⁷¹ Cfr. *In libros Politicorum expositio*, IV, 10, 643, p. 224, a proposito del quale si vedano le considerazioni contenute in J. M. BLYTHE, *Ideal Government*, cit., pp. 88-90.

⁷² Unità e concordia che, secondo Pietro, un regime monarchico è in grado di tutelare e garantire meglio di qualunque altro sistema di governo: in proposito si veda *Questiones supra libros Politicorum*, III, q. 16, f. 295^{vb} (in part. le righe con cui si conclude la colonna: «Item nec pauci possunt principari nisi in quantum consenciant in unum. Ergo magis expedit principari unum principatu maximo et non multitudinem»).

⁷³ In particolare, mentre Tommaso pare nutrire scarsa fiducia nella saggezza del popolo – nel contributo che esso può offrire – e riconduce la necessità di coinvolgerlo nel governo unicamente a ragioni di ordine pratico, ossia al bisogno di assicurarsi tramite tale mossa la lealtà di ogni membro della comunità verso lo stato, Pietro ragiona in maniera differente: ai suoi occhi, ogni moltitudine che non sia «vile» ha un diritto a prendere parte al governo della comunità che non può e non deve essere ignorato. Su questo aspetto si veda J. M. BLYTHE, *Ideal Government*, cit., pp. 51-52, p. 91 e pp. 301-302.

5. Ancora maggiore enfasi sull'idea che ogni «moltitudine razionale» abbia qualcosa di unico da dare al governo della comunità politica è posta dal domenicano Tolomeo da Lucca (1236ca-1327), noto soprattutto per avere continuato e portato a termine il *De regno*, la cui seconda parte, ritenuta sino al secolo scorso opera del solo Tommaso d'Aquino, fu appunto composta dal suo allievo Tolomeo nel primo decennio del Trecento⁷⁴. La figura del Lucense è emblematica del modo in cui chi non condivide – in *toto* o in parte – l'opzione filomonarchica sviluppa gli elementi riconducibili a una dottrina del governo misto presenti nelle pagine di Tommaso. La sezione del *De regno* di cui è autore, infatti, ruota intorno alla convinzione che il sistema politico ideale non sia il *regnum* – verso il quale, anzi, Tolomeo nutre scarsa simpatia – bensì quello che egli chiama «principatus politicus», vale a dire una particolare tipologia di regime in cui chiunque governi è vincolato al rispetto delle leggi della comunità e detiene un potere temporaneo ed elettivo: un modello costituzionale che negli esempi proposti dal nostro autore si configura come un *regimen commixtum*, all'interno del quale ciascun elemento mitiga gli altri⁷⁵.

Tutto il discorso di Tolomeo muove dalla distinzione fra i due *regimina* di cui si era già servito Tommaso⁷⁶, rispetto al quale però il confratello più giovane opera un'ulteriore forzatura sul significato che in origine tali categorie avevano nel testo aristotelico, spingendosi sino a identificare – di fatto – dominio regale e regime dispotico⁷⁷.

Nella sua *Politica* – si legge in uno dei primi capitoli del *De regno* scritti da Tolomeo – Aristotele teorizza l'esistenza di una duplice forma di principato: quello politico e quello dispotico. Il primo si dà quando una regione, una provincia, una città o una roccaforte è governata da una o più persone in ossequio alle regole statutarie stabilite dagli abitanti di quella determinata area, così come avviene nelle regioni d'Italia e in particolare a Roma, che sin dalla sua fondazione è stata retta prevalentemente in quel modo da senatori e consoli [...]. Si usa invece l'espressione “principato dispotico” – scrive più oltre – per riferirsi alla relazione di potere che intercorre fra signore e servo: una tipologia di potere che possiamo assimilare a quello regale, come emerge dalla testimonianza

⁷⁴ Come si è già visto, la porzione frammentaria di testo scritta da Tommaso comprende solo il primo libro e i capitoli 1-3 del secondo. Fra le opere di Tolomeo è da ricordare altresì la *Determinatio compendiosa de iurisdictione imperii* (composta verosimilmente intorno al 1300), in cui si teorizza senza mezzi termini il primato del potere monarchico papale su qualsiasi dominio temporale, incluso quello dell'imperatore: una presa di posizione a sostegno delle pretese di pienezza di potere del papato che è presente anche nella continuazione del *De regno*, contraddistinta da una netta deriva ierocratica.

⁷⁵ Così come avveniva nel sistema politico ipotizzato in talune pagine di Tommaso.

⁷⁶ Vedi *supra*, par. 3.

⁷⁷ E a usare questi due sintagmi in modo interscambiabile, come vedremo.

della Scrittura⁷⁸.

Tolomeo è consapevole della presenza nella *Politica* di passi in cui Aristotele contrappone il governo regale a quello dispotico⁷⁹, ma ritiene che la testimonianza scritturale provi in maniera esaustiva come in realtà sia legittimo trattarli alla stregua di un'unica forma di governo. Decisivo, a questo riguardo, gli appare il racconto della risposta data da Dio al profeta Samuele, ultimo dei Giudici⁸⁰, il quale si era rivolto a lui – a malincuore – per chiedergli un re a nome degli anziani d'Israele:

Presta ascolto alla voce del popolo, a quel che ti dicono, ma chiamali davanti a te e preannuncia loro quali saranno le prerogative del re: “prenderà i vostri figli per farne suoi cocchieri; li costringerà ad arare i suoi campi e a mietere le sue messi, o a fornirgli le armi per l'esercito [...]” (*I Sam.*, 8, 7-12)⁸¹.

⁷⁸ TOLOMEO DA LUCCA, *De regimine principum*, lib. II, capp. 8-9 in *Divi Thomae Aquinatis Politica opuscula duo*, a cura di G. Mathis, Torino-Roma, Marietti, 1948², pp. 27b-28b: «Duplex principatus ab Aristotele ponitur in sua *Polit.*, politicus videlicet et despoticus. Politicus quidem, quando regio, sive provincia, sive civitas, sive castrum, per unum vel plures regitur secundum ipsorum statuta, ut in regionibus contingit Italiae et precipue Romae, ut per senatores et consules pro maiori parte ab urbe condita. [...] Principatus despoticus dicitur qui est domini ad servum: quem principatum ad regalem possumus reducere, ut ex sacra liquet Scriptura». Si consideri anche *De reg. principum*, IV, 8, cit., p. 76a, ove leggiamo: «Quaedam provinciae sunt servilis naturae: et tales gubernari debent principatu despotico, includendo in despotico etiam regale».

⁷⁹ Cfr. per es. *De reg. principum*, II, 9, p. 28b. Egli spiega tale contrapposizione in un capitolo del terzo libro ove distingue, in astratto, questi due sistemi di governo, isolandone – potremmo dire artificialmente – gli elementi peculiari attraverso il ricorso a due esempi: le regole concernenti l'esercizio del potere regale stabilite da Mosè nel Deuteronomio (*Dt.*, 17, 15-20), che definiscono una linea di azione interamente volta al bene dei sudditi, in base al principio secondo cui «non è il regno a essere in funzione del re, ma il contrario», e quelle – ben diverse – descritte dal profeta Samuele (*I Sam.*, 8, 7-18) «quasi, cum sint penitus despoticae, dicit esse regales» (*De reg. principum*, III, 11, pp. 50b-51b). Sulla difficoltà di conciliare i contrastanti – e controversi – atteggiamenti nei confronti della monarchia contenuti in quei due celebri luoghi scritturali, la cui tradizione esegetica ebbe grande peso nella «tipologizzazione» della regalità medievale, si veda D. QUAGLIONI, *L'iniquo diritto. “Regimen regis” e “ius regis” nell'esegesi di I Sam. 8, 11-17 e negli “specula principum” del tardo Medioevo*, in A. DE BENEDICTIS (a cura di), *Specula principum*, Frankfurt am Main, V. Klostermann, 1999, pp. 209-22.

⁸⁰ Al cui riguardo il nostro autore tende a precisare che, lungi dall'assumere comportamenti tipici del regime monarchico, aveva esercitato un dominio politico: «Unde sic ait ad ipsos, volens ostendere suum regimen fuisse politicum, et non regale quod elegerant, I Reg., XII, vers. 3: *Loquimini, inquit, de me coram Domino, utrum bovem cuiusquam tulerim, aut asinum, si quempiam calumniatus sum, si oppressi aliquem; quod quidem qui regale dominium habent, non faciunt*» (*De reg. principum*, II, 8, p. 27b).

⁸¹ *De reg. principum*, II, 9, pp. 28b-29a. «Per hoc – commenta Tolomeo – quasi volens ostendere quod regimen politicum, quod erat iudicum et suum fuerat, fructuosius erat populo, cuius tamen superius contrarium est ostensum (ivi, p. 29a). Si tratta di righe assai significative, all'interno delle quali si possono porre in rilievo due elementi (a prima vista contraddittori): 1. Nella descrizione di Tolomeo, il regno esercitato da Dio sul suo popolo sino al momento in cui esso aveva deciso di rifiutarlo («costoro non hanno rigettato te – dice il Signore a Samuele, per consolarlo – ma me, perché non regni più su di loro») era di natura politica (del resto, traeva origine da un patto); 2. Quando il nostro autore accenna al fatto che il giudizio implicitamente positivo sul «regimen politicum» contenuto nelle parole rivolte da Dio al suo profeta contrasta con quanto lui stesso ha provato in precedenza, si riferisce con ogni probabilità a un passo in cui ha osservato come chi governa *politice* subisca una «diminutio» rispetto ai detentori di un dominio regale, poiché questi ultimi sono liberi di scegliere come agire in assoluta libertà («regale dominium, non legibus obligatus, per eam censeat quae est in pectore principis») e offrono quindi una migliore rappresentazione della maestà e della provvidenza divine, mentre ogni «rector politicus» è vincolato a giudicare il popolo esclusivamente sulla base delle leggi» (ivi, II, 8, p. 28b). Che la contraddizione fra i due elementi da noi

Il riferimento a queste e ad altre prestazioni proprie di chi viene ridotto in servitù citate nel passo in questione⁸² induce Tolomeo a concludere che tramite Samuele furono date agli Ebrei «una serie di norme attinenti alle prerogative della monarchia dalle quali discese un regime dispotico»⁸³. A privare il popolo eletto dei vantaggi di un principato politico – molto più rispondente («fructuosius») alle sue esigenze – e a ridurlo in una condizione servile, d'altra parte, furono le colpe di cui si era macchiato agli occhi di Dio: l'ingratitude e l'ostinazione dimostrate non lasciarono altra scelta che la nascita di un dominio regale che assunse subito tutte le caratteristiche dei governi dispotici⁸⁴. Il nostro autore pare dunque riconoscere, in linea teorica, la possibilità che si dia un *dominium* regale legittimo, in cui chi governa è al servizio dei sudditi, secondo il modello proposto nel *Deuteronomio* e in alcune pagine della *Politica* aristotelica⁸⁵; nello stesso tempo, però, Tolomeo sembra dare per scontato che la natura inevitabilmente corrotta e peccatrice del popolo che si è meritato un re abbia come ovvia conseguenza la trasformazione della monarchia in dispotismo. All'origine di un simile atteggiamento vi è l'idea – centrale nella riflessione del maestro domenicano – che quando un popolo è virtuoso, se gli abitanti di una determinata area geografica sono indomiti e consapevoli delle proprie potenzialità intellettive, la soluzione migliore consiste nell'adozione di un «regime politico».

Occorre tenere conto – scrive – delle differenze che sussistono fra quanti vivono nelle varie regioni, sia sotto il profilo della struttura fisica sia in relazione allo stile di vita, come accade agli altri esseri viventi, che presentano notevoli diversità a seconda degli astri sotto il cui influsso si trovano. Se infatti si modifica la natura delle piante trasportate da un habitat all'altro, lo stesso avviene anche agli

evidenziati sia solo apparente è chiarito dallo stesso maestro domenicano, il quale prosegue il suo discorso ricordando – «ad dubii declarationem» – le ragioni per cui il regime politico «viene preferito» a quello regale (ivi, II, 9, p. 29a).

⁸² Ove, fra le conseguenze che Dio ordina a Samuele di anticipare al popolo, figurano anche il sequestro di terre, poderi, schiavi e animali dei suoi futuri sudditi, nonché l'imposizione di decime su ogni loro bene (cfr. *I Sam.*, 8, 11-18).

⁸³ «Traduntur enim leges regales per Samuelem prophetam Israelitico populo, quae servitutum important» (*De reg. principum*, II, 9, p. 29a). Tolomeo concorda quindi con Giovanni di Salisbury nel pensare che i diritti regi dei sovrani che il popolo d'Israele aveva voluto a ogni costo da Dio configurassero sin dal principio un governo dispotico, nel quale le persone dei sudditi e i loro beni erano in balia del re; in merito alla posizione di Giovanni si veda quanto accennato in precedenza, nella nota 19.

⁸⁴ Si consideri in particolare *De reg. principum*, III, 11, p. 52b: «Principatus despoticus ad regale reducitur praecipue ratione delicti propter quod servitus est introducta. Licet enim etiam primo statu fuisset dominium, non tamen nisi officio consulendi et dirigendi, non libidine dominandi vel intentione subiciendi serviliter. Leges vero traditae de regali dominio Israelitico populo per Samuelem prophetam, hac consideratione sunt datae: quia dictus populus propter suam ingratitude, et quia durae cervicis erat, merebatur tales audire».

⁸⁵ Cfr. *De reg. principum*, III, 11, p. 51a-b e p. 52a.

animali e agli esseri umani⁸⁶ [...]. Ciò premesso, va detto che la forma di governo in base alla quale reggere un dato popolo deve essere stabilita alla luce della sua indole, come afferma lo stesso Filosofo nella *Politica*. Le regioni i cui abitanti sono di natura servile vanno governate con un principato dispotico (includendo in tale espressione anche le forme di dominio regale⁸⁷). Quelle abitate invece da uomini di animo virile, che hanno il cuore coraggioso e confidano nella forza del loro intelletto, possono essere rette unicamente con un principato politico (estendendo questa espressione generica sino a comprendervi anche un sistema aristocratico)⁸⁸.

Tolomeo fa riferimento in particolare al caso dell'Italia⁸⁹, le cui popolazioni sono sempre state poco inclini a lasciarsi assoggettare e dove, quindi, è massimamente diffuso il «dominium politicum»⁹⁰, che può essere trasformato in qualcosa di diverso (nel governo di un solo individuo, investito di una carica a vita) solo attraverso l'instaurarsi di una tirannide; al punto che «le regioni dell'Italia insulare – Sicilia, Sardegna e Corsica –, da sempre governate da re e principi, hanno conosciuto unicamente tirannidi»⁹¹.

Nel discorso di Tolomeo non pare quindi rimanere spazio per una monarchia legittima: di fatto, l'alternativa è fra principato dispotico e dominio politico, a seconda che le caratteristiche della comunità che risiede in quella specifica area geografica la rendano naturalmente adatta all'uno o all'altro tipo di governo⁹². Proprio in questo, d'altra parte, nel

⁸⁶ Tolomeo cita il caso dei francesi trasferitisi ad abitare in Sicilia in differenti circostanze storiche (al seguito di Carlo Magno, Roberto il Guiscardo e, recentemente, Carlo I d'Angiò), i quali si sono sempre adattati ai costumi locali e hanno finito per assumere il carattere dei siculi («induerunt ipsorum naturam»): *De reg. principum*, IV, 8, p. 75b.

⁸⁷ Forme del tutto ipotetiche, come si è visto.

⁸⁸ *De reg. principum*, IV, 8, pp. 75b-76a. Agli occhi di Tolomeo – lo vedremo fra breve – *politia* e aristocrazia «ad politicum se estendunt» nella misura in cui entrambe implicano una forma di governo plurale (cfr. *ivi*, IV, 1, p. 66b).

⁸⁹ In merito a questo aspetto si veda J. H. MUNDY, *In Praise of Italy: The Italian Republics*, «*Speculum*», 64 (1989), pp. 832-834.

⁹⁰ Il modo in cui il nostro autore mette in rilievo questo dato, a dire il vero, lascia intendere che in Italia si sia instaurato una sorta di circolo virtuoso fra la tradizionale diffusione di forme politiche di governo e la scarsa propensione alla docile obbedienza: «tale autem dominium – scrive – maxime in Italia viget; unde minus subiicibiles fuerunt semper propter dictam causam» (*ivi*, p. 76a).

⁹¹ «In partibus autem – prosegue il testo – Liguriae, Aemiliae et Flaminiae, quae hodie Lombardia vocatur, nullus principatus habere potest perpetuus, nisi per viam tyrannicam, duce Venetiarum excepto, qui tamen temperatum habet regimen: unde principatus ad tempus melius sustinetur in regionibus supradictis» (*ibidem*; cfr. anche *ivi*, III, 22, p. 64a). Queste considerazioni sono inserite in un capitolo volto a dimostrare come sia pericoloso assegnare in perpetuo le cariche di governo (peculiarità del *regimen* regale). Per quanto concerne il giudizio sul passaggio dalle esperienze comunali dell'Italia centro-settentrionale ai regimi signorili implicito in queste pagine di Tolomeo si vedano N. RUBINSTEIN, *Marsilius of Padua and Italian Political Thought of His Time*, in J. R. HALE *et al.* (a cura di), *Europe in the Late Middle Ages*, London, Faber & Faber, 1965, pp. 51-54, *Id.*, *Marsilio da Padova e il pensiero politico italiano del Trecento*, «*Medioevo*», 5 (1979), pp. 149-152 e C. DOLCINI, *Aspetti del pensiero politico in età avignonese dalla teocrazia ad un nuovo concetto di sovranità*, in *Id.* (a cura di), *Il pensiero politico del basso medioevo*, Bologna, Pàtron Editore, 1983, pp. 349-351.

⁹² Si tratta – si noti – di caratteristiche che sono frutto, in buona misura, delle influenze astrali. In proposito si vedano C. FIOCCHI – S. SIMONETTA, *Il principatus despoticus nell'aristotelismo bassomedievale*, in D. FELICE (a cura di), *Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto filosofico-politico*, Napoli, Liguori Editore,

fatto cioè di rispondere meglio alle peculiarità delle popolazioni/terre «più propense alla libertà»⁹³, consiste uno dei principali elementi di superiorità del *dominium* politico⁹⁴. Un altro è la sua maggiore consonanza rispetto alla natura delle relazioni in vigore fra gli uomini quando ancora si trovavano nello stato di innocenza;

uno stato nel quale – precisa il nostro autore – non avrebbe potuto darsi un regime regale, bensì soltanto quello che chiamiamo politico, poiché allora non era pensabile una tipologia di dominio che comportasse la servitù in quanti vi erano soggetti, ma solo una certa preminenza da parte di chi veniva temporaneamente investito del compito di reggere e disporre secondo le rispettive qualità il resto dei membri della comunità⁹⁵.

Ne discende che, ove si possa contare su una comunità composta da individui saggi e virtuosi (come accadde spesso nell'antica Roma), il sistema di governo da scegliere è un principato politico capace appunto di «ricalcare, entro certi limiti, la condizione d'innocenza originaria»⁹⁶. Se invece si è in presenza di una «multitudo indocta», come avviene nella maggior parte dei casi da quando l'umanità ha perso quella condizione⁹⁷, risulta preferibile affidarsi a una maestà regale, più efficace nel tenere a freno e nel reprimere le pulsioni negative innescate nella natura umana dalla Caduta⁹⁸. E' stata quindi

2001, tomo I, pp. 80-82 e C. FIOCCHI, *Dispotismo e libertà*, cit., pp. 144-147.

⁹³ In quanto allontanatesi di meno dalle condizioni che contraddistinguevano l'umanità prima della Caduta, come stiamo per vedere.

⁹⁴ Si consideri in part. *De reg. principum*, II, 9, p. 29a-b: «Amplius, autem, et situs terrae secundum stellarum aspectum regionem disponit: unde videmus quasdam provincias aptas ad servitutem, quasdam autem ad libertatem. Propter quod Iulius Celsus et Amonius, qui describunt gesta Francorum et Germanorum, eos mores et actus attribuunt eisdem, in quibus etiam nunc perseverant». Cfr. anche *ivi*, II, 8, p. 28a.

⁹⁵ *De reg. principum*, II, 9, p. 29a, ove Tolomeo indica come tipico della condizione dell'uomo prima della Caduta l'alternarsi di periodi di preminenza e fasi di «subiectio» («secundum merita cuiuscumque», nonché la ricerca di un punto di equilibrio fra la capacità di guidare la comunità e la virtù della soggezione. A tale riguardo si veda quanto osservato in M. MERLO, *La sintassi del «regimen bene commixtum»*, cit., p. 41.

⁹⁶ «Secundum imitationem talis naturae» (*De reg. principum*, II, 9, p. 29a). In più punti del testo Tolomeo sottolinea l'esistenza di una sorta di linea di continuità che lega la società edenica, la forma politica della Roma repubblicana (in particolare le virtù proprie di chi ne ebbe la guida, a cominciare dalla modestia e dalla frugalità) e il tipo di dominio esercitato da Cristo (come pure, in seguito, dai suoi vicari): cfr. *De reg. principum*, II, 9, p. 29a, *ivi*, III, 4, p. 41a-b, III, 15, p. 57a e, infine, IV, 15, pp. 83b-84a (ove il nostro autore elogia quei consoli romani la cui povertà volontaria ne fece dei precursori di Cristo). Su questo aspetto si veda C. T. DAVIS, *Roman Patriotism and Republican Propaganda: Ptolemy of Lucca and Pope Nicholas III*, «Speculum» 50 (1975), pp. 415-417; cfr. anche *Id.*, *Ptolemy of Lucca and the Roman Republic*, «Proceedings of the American Philosophical Society», 118 (1974), p. 42 e pp. 49-50 (tradotto in C. T. DAVIS, *L'Italia di Dante*, Bologna, Il Mulino, 1988, pp. 231-269).

⁹⁷ «Quia perversi difficile corriguntur, et stultorum infinitus est numerus, ut dicitur in Eccle. cap. 1» (*De reg. principum*, II, 9, p. 29a).

⁹⁸ *Ibidem*. Tolomeo ritiene che san Paolo (*Rom.*, 13, 4) e Aristotele (*Et. Nic.*, X, 10, 1180a 5-22) siano concordi nel descrivere come una medicina necessaria – sebbene amara – la natura coercitiva del potere di cui sono investiti i governanti terreni. Nel suo discorso, d'altra parte, egli passa rapidamente dalla sottolineatura della preziosa funzione repressiva che i re possono svolgere (*De reg. principum*, II, 9, p. 29a) alla celebrazione del ruolo provvidenziale assegnato da Dio ai tiranni (*ivi*, III, 7, p. 45a-b). Si veda in part.

quest'ultima – precisa altrove Tolomeo, utilizzando ancora una volta le espressioni «regime regale» e «regime dispotico» come fossero interscambiabili – a determinare la comparsa del «dominium per modum servilis subiectionis»⁹⁹, mentre è lecito considerare naturale il tipo di autorità che si traduce nell'assunzione di funzioni decisionali e di guida, nella misura in cui possiamo ipotizzare che esso fosse già presente nello stato di innocenza¹⁰⁰.

Nella condizione in cui l'umanità si è venuta a trovare a causa del peccato originale, pertanto, il ricorso a re inevitabilmente divorati dalla *libido dominandi* e, dunque, portati a imporre un dominio assoluto sui sudditi appare come una dolorosa necessità, alla quale però talvolta, per fortuna, è dato sottrarsi¹⁰¹. La via per farlo, a patto di disporre del giusto “materiale umano” (cioè di un popolo sufficientemente virtuoso da essere in grado di sfuggire al rischio-dittatura¹⁰²), passa – come già sappiamo – attraverso l'istituzione di un principato politico che ristabilisca, per quanto possibile, la situazione precedente la Caduta. Si tratta di un sistema costituzionale che agli occhi di Tolomeo è contraddistinto da un insieme di elementi:

- 1. gli stretti vincoli ai quali è sottoposto chi governa, le cui decisioni debbono essere sempre in sintonia con le leggi e gli statuti già esistenti presso quella specifica

ivi, III, 11, p. 52b: «Interdum enim dum populus non cognoscit beneficium boni regiminis, expedit exercere tyrannides, quia etiam hae sunt instrumentum divinae iustitiae: unde et quaedam insulae et provinciae semper habent tyrannos propter malitiam populi, quia aliter, nisi in virga ferrea, regi non possunt. In talibus ergo regionibus sic dyscolis necessarius est regibus principatus despoticus, non quidem iuxta naturam regalis domini, sed secundum merita et pertinacias subditorum. Philosophus etiam – aggiunge il nostro autore, nel cui discorso tirannia e dispotismo costituiscono un'unica categoria – in III *Polit.* ostendit apud quasdam barbaras nationes regale dominium esse omnino despoticum». In merito al tentativo operato da Tolomeo di superare le contraddizioni esistenti fra la concezione paolino-agostiniana del potere e quella aristotelica si vedano i giudizi contrastanti contenuti in R. A. MARKUS, *Two Conceptions of Political Authority*, «Journal of Theological Studies», NS, 16 (1965), pp. 96-97 e in J. M. BLYTHE, *Ideal Government*, cit., pp. 94-103.

⁹⁹ Cfr. *De reg. principum*, III, 9, p. 48b, ove il *magister* domenicano si richiama all'*auctoritas* di Agostino; il riferimento è a *Sancti Aurelii Augustini De Civitate Dei*, XIX, 12-15, in *CCL*, vol. 48, a cura di B. Dombart e A. Kalb, Brepols, Turnhout, 1955 pp. 675-682.

¹⁰⁰ *De reg. principum*, III, 9, pp. 48b-49a. Questa seconda forma di dominio – precisa Tolomeo – compete già allora all'uomo in quanto naturalmente portato a vivere in società: una società che, come tutte le cose composte da una pluralità di elementi legati fra loro attraverso un ordine di rapporti reciproci, deve necessariamente comprendere una *pars principans*, «aliquid quod est dirigens primum», senza che ciò metta in discussione la naturale uguaglianza fra gli esseri umani (cfr. ivi, III, 1, p. 38a).

¹⁰¹ Si tratta comunque di poche eccezioni: in tutti gli altri casi, ossia per la stragrande maggioranza dei popoli, il *magister* domenicano è convinto che il sistema politico più indicato sia quello regale/dispotico.

¹⁰² Alla spirale: peccato originale–natura corrotta–predisposizione a subire docilmente un dominio che trasforma i sudditi in servi.

comunità¹⁰³, da cui il regime politico trae tutta la sua forza¹⁰⁴,

- 2. la natura elettiva (e revocabile) del potere, alla portata di ogni individuo, qualunque sia la sua origine¹⁰⁵;

- 3. il fatto che se ne viene investiti solo per un periodo di tempo limitato e, quindi, è previsto un avvicendamento nelle cariche di governo¹⁰⁶;

- 4. il carattere necessariamente temperato di questo regime, che in caso contrario non si accorderebbe alle peculiarità di quanti vi sono soggetti, determinando così il venir meno della relazione di proporzionalità che deve sussistere sempre fra la natura di un popolo e il modo in cui è governato¹⁰⁷;

- 5. l'uso di chiamare chi ha ricoperto funzioni di governo a rispondere del proprio operato, al termine del mandato, onde verificare che abbia effettivamente agito nel rispetto

¹⁰³ «Legibus astringuntur rectores politici, nec ultra possunt procedere in prosecutione iustitiae, quod de regibus et aliis monarchis principibus non convenit, quia in ipsorum pectore sunt leges reconditae, prout casus occurrunt, et pro lege habetur quod principi placet; sed de rectoribus politicis non sic reperitur, quia non audebant aliquam facere novitatem, praeter legem conscriptam» (*De reg. principum*, IV, 1, p. 66b). Si consideri anche ivi, II, 8, p. 28b («Est certus modus regendi, quia secundum formam legum sive communium, sive municipalium, cui rector astringitur»), IV, 25, pp. 92b-93a e III, 20, p. 62b, ove Tolomeo nega a chi governa *politice* la facoltà di emanare nuove leggi e la possibilità di esercitare una qualsiasi arbitrarietà di giudizio nei confronti dei sudditi: «quia agere ipsis non licet, nisi secundum formam legum eis traditam, vel ex arbitrio populi, ultra quam iudicare non possunt».

¹⁰⁴ Cfr. ivi, IV, 25, pp. 92b-93a: «Plus enim principes politici sunt consiliativi quam regales, sicut et de Romanis scribitur [...]. Cuius ratio esse potest, quia regimen politicum solis roboratur legibus; regale vero, sive imperiale, etsi legibus gubernetur, in casibus tamen opportunis, ac gerendis quibuscumque negotiis regimen consistit in arbitrio principis ».

¹⁰⁵ A tale riguardo si accostino *De reg. principum*, III, 20, p. 61b, IV, 1, p. 66a («modus assumendi in hoc gradu electivus est in quocumque hominis genere, non per naturae originem, ut de regibus accidit») e II, 8, p. 28a («confidentia subditorum de exoneratione domini regentium reddit ipsos ad libertatem audaces, unde oportet politicum regimen esse suave»).

¹⁰⁶ Ai cui titolari, perciò, conviene evitare di trattare con eccessivo rigore i sudditi, visto che a tempo debito questi ultimi potranno venirsì a trovare al loro posto: «Horum autem dominium convenit amplius quadam civilitate regere, eo quod in ipsa sit continua de civibus alternatio: sicut de romanis scribitur in I Machab. VIII, ubi dicitur quod per singulos annos committunt uni homini magistratum suum dominari universae terrae suae. Unde duplex est in tali dominio ratio, quare subditi non rigide possint corrigi, ut in regali dominio. Una sumitur ex parte regentis, quia temporaneum est eius regimen» (*De reg. principum*, II, 8, p. 27b). Tolomeo prosegue osservando come la consapevolezza del fatto che il suo potere avrà una durata limitata attenua in chi governa – e giudica – «politice» la sollecitudine nei confronti dei sudditi: da questo processo, di per sé negativo, consegue però il fatto che le sentenze di chi detiene tale tipo di dominio risultano più miti. Un dato, quest'ultimo, su cui influisce anche il fatto che negli stati ove vige un regime politico i governanti sono retribuiti: «ubi autem merces pro fine praefigitur – commenta il nostro autore – non tantum intenditur regimini subditorum, et sic per consequens temperatur correctionis rigor» (*ibidem*).

¹⁰⁷. «Secunda autem ratio, unde dominium politicum oportet esse moderatum, ac cum moderatione exercitum, sumitur ex parte subditorum: quia talis est eorum dispositio secundum naturam proportionata tali regimini. Probat enim – prosegue il nostro autore – Ptolomeus in *Quadripart.*, regiones hominum esse distinctas secundum constellationes diversas, quantum ad eorum regimen, circumscripto super stellarum dominium imperio voluntatis; unde regiones Romanorum sub Marte ponuntur ab ipso, et ideo minus subiicibiles» (*De reg. principum*, II, 8, p. 28a). In effetti – osserva Tolomeo – a proposito dei governanti di Roma sta scritto che, nonostante i tanti trionfi, «nessuno di loro si è imposto il diadema né si fregia della porpora» (*I Mac*, 8, 14): essi reggono lo stato con la clemenza richiesta dal carattere di coloro che vivono sotto il loro governo.

delle leggi affidate alla sua custodia¹⁰⁸;

- 6. il fatto che a detenere il potere sono più persone (un ristretto gruppo di uomini particolarmente virtuosi o la massa dotata dei necessari requisiti)¹⁰⁹;

- 7. il netto prevalere di tale forma di principato in contesti cittadini, comunali¹¹⁰.

A prima vista, le ultime due caratteristiche associate al *dominium* politico sembrerebbero escludere categoricamente che in tale modello costituzionale possa rientrare una comunità nel cui governo sia coinvolto un re o la cui guida, comunque, gravi principalmente sulle spalle di un solo uomo¹¹¹. A giudizio di Tolomeo, tuttavia, tanto il suo essere tipico della dimensione cittadina¹¹² quanto la sua natura di «*dominium plurium*» sono peculiarità che conoscono alcune eccezioni. In relazione al primo aspetto, il Lucense cita il caso della Roma repubblicana¹¹³, che nel contempo gli offre un valido esempio di come anche nei regimi politici sia possibile avere un capo cui per un periodo di tempo limitato spetta la responsabilità ultima del governo.

Leggiamo nel primo libro dei Maccabei – scrive – che i Romani “avevano costituito un consiglio i cui trecentoventi membri erano chiamati quotidianamente a discutere quali decisioni fosse meglio prendere per il bene del popolo” (*I Mac.*, 8, 15). Il che dimostra come Roma abbia avuto un regime politico, dalla cacciata dei re sino all’usurpazione del titolo imperiale compiuta da Giulio Cesare: fino a quando questi, cioè, avuta la meglio sui suoi avversari e sottomesso il mondo, assunse un potere personale, monarchico, trasformando il precedente dominio in un principato dispotico o tirannico, che dir si voglia [...]. A proposito di quanto detto va però precisato che, sebbene i Romani affidassero di anno in anno il governo supremo a uno di loro, come riferisce il testo biblico citato poco fa (cfr. *I Mac.*, 8, 16) e in conformità con la prassi in uso ancora oggi nelle città italiane, il loro regime dipendeva comunque da una pluralità di persone e, conseguentemente, non era chiamato regale, bensì politico. Va altresì considerato che in tutte le regioni – in Germania così come in Scizia o in Francia – le città sono contraddistinte dal vivere politico, vale a dire si sono date un dominio politico¹¹⁴; ma solo dopo aver circoscritto il diritto d’intervento nelle loro vicende riconosciuto al re o all’imperatore,

¹⁰⁸ «*Rectores saepius exponuntur examini, si bene iudicaverint, aut rexerunt secundum leges eisdem traditas, et ex contrario subiiciuntur poenis*» (*De reg. principum*, IV, 1, p. 67a). Il rischio che false accuse possano provocare tensioni e minacciare la pace civile, secondo Tolomeo, è dunque molto superiore nei regimi politici che in quelli regali.

¹⁰⁹ Cfr. *ivi*, IV, 1, p. 66a-b.

¹¹⁰ «*Regimen politicum maxime consistit in civitatibus* » (*ivi*, IV, 2, p. 67b).

¹¹¹ Cosa che introdurrebbe in tale modello un elemento monarchico.

¹¹² Mentre il regime regale è il sistema politico usuale nelle comunità politiche di dimensioni maggiori.

¹¹³ «*Provinciae magis ad regale pertinere videntur, ut in pluribus reperitur, excepta Roma, quae per consules et tribunos ac senatores gubernabat orbem, et quibusdam aliis Italiae civitatibus, quae licet dominantur provinciis, reguntur tamen politice*» (*De reg. principum*, IV, 2, p. 67b).

¹¹⁴ Cfr. anche *ivi*, IV, 1, p. 66b: «*Hoc regimen proprie ad civitates pertinet, ut in partibus Italiae maxime videmus*».

cui pure esse restano vincolate in relazione a talune disposizioni normative¹¹⁵.

Vi sono quindi circostanze in cui singoli centri urbani riescono a ritagliarsi lo spazio per autogovernarsi secondo modalità tipiche dei principati politici, trovando la via per conciliare tale scelta con le prerogative del monarca o dell'imperatore entro i cui confini giurisdizionali esse si trovano¹¹⁶; così come – ed è per noi l'elemento di maggior interesse – si dà la possibilità che un solo uomo governi *politice*, visto che è già accaduto, a Roma. Non solo, infatti, Tolomeo annovera a pieno titolo fra i *regimina politica* (del sottoinsieme aristocratico) quello esercitato dai consoli¹¹⁷, ma fa lo stesso anche quando prende in esame le fasi in cui Roma si è affidata a un dittatore¹¹⁸: nel primo caso, pone l'accento sui molteplici aspetti del governo consolare riconducibili al suo modello di principato politico (a cominciare dal costante coinvolgimento di un organismo consiliare), mentre sono la durata limitata e il principio dell'alternanza a permettergli di considerare i periodi di dittatura quali esempi di dominio plurale e dunque, a tutti gli effetti, «politicum»¹¹⁹. «Quando – scrive – subito dopo la cacciata dei re, la guida di tale regime fu conferita a due consoli o, in seguito, a un dittatore¹²⁰, Roma ebbe un governo aristocratico»¹²¹.

Tolomeo passa poi a ricostruire gli sviluppi conosciuti da quel governo e lo fa ponendo l'accento sulla progressiva immissione di elementi democratici nel sistema politico romano¹²²: «con il passare del tempo, la forma di dominio si mutò in *politia*, in

¹¹⁵ *De reg. principum*, IV, 1, pp. 66b-67a.

¹¹⁶ Questa particolare tipologia di *regimen* politico ricorda da vicino quella descritta nel commento alla *Politica* di Alberto Magno, a proposito della quale si veda quanto accennato *supra*, nella nota 36.

¹¹⁷ In talune pagine (per es. *De reg. principum*, III, 20, p. 62b) arriva a utilizzare «consoli» e «rectores politici» come sinonimi.

¹¹⁸ L'intera storia della Roma repubblicana viene descritta in termini di «dominium politicum»: «considerantes – si legge in una pagina – quod dicta regio magis apta foret ex causis iam dictis, ad politicum regimen, sic ipsam rexerunt usque ad tempora Iulii Caesaris, sub consulibus, dictatoribus et tribunis, in quo tempore tali regimine multum profecit respublica». Come è stato osservato, assistiamo qui a un significativo processo di riabilitazione di tale storia, assai poco considerata lungo tutto il Medioevo (cfr. J. M. BLYTHE, *Ideal Government*, cit., p. 92 e pp. 110-111).

¹¹⁹ Lo stesso dicasi a proposito di quelle fasi in cui, secondo la ricostruzione di Tolomeo, Roma fu retta da un solo console: si veda per es. *De reg. principum*, II, 10, p. 29b e IV, 26, p. 93b.

¹²⁰ Nominato per la prima volta dal senato e collocato al di sopra dei consoli per fare fronte in maniera efficace alle minacce portate dai sabini: cfr. *ivi*, II, 10, pp. 29b-30a.

¹²¹ «Si tale regimen {plurium} gubernatur per paucos et virtuosos, vocatur aristocratia, ut per duos consules vel etiam dictatorem in urbe Romana in principio, expulsis regibus» (*De reg. principum*, IV, 1, p. 66b). Più in generale, Tolomeo definisce «politico» qualsiasi governo – dell'uno o dei più – la cui azione sia sottoposta al controllo della legge e il cui potere dipenda «ex pluribus», come avveniva appunto nel caso dei consoli e dittatori romani; questi ultimi, inoltre – «qui politice regebant populum» – venivano eletti dal popolo o (in taluni periodi) dai senatori, ed erano scelti fra tutti i membri della comunità (cfr. *ivi*, III, 20, p. 61b).

¹²² Sul coinvolgimento di porzioni sempre più ampie della comunità nel governo della repubblica. A questo proposito si vedano le considerazioni contenute in F. MILLAR, *The Roman Republic in Political Thought*, London, University Press of New England, 2002, pp. 59-61 e in J. M. BLYTHE, *Ideal Government*, cit., pp. 111-114.

governo dei molti, dal momento in cui consoli e dittatori furono affiancati nel governo della repubblica dai tribuni e, in una seconda fase, dai senatori»¹²³. Ora, l'insistenza di Tolomeo sul fatto che il governo consolare sia sempre stato caratterizzato dalla condivisione di ogni decisione con un «consilium»¹²⁴ (identificato con il senato¹²⁵), come pure il modo in cui egli descrive la comparsa dei dittatori – investiti di un'autorità superiore a quella dei consoli per accrescere nel popolo il senso di sicurezza nei confronti dei pericoli esterni¹²⁶ – e spiega l'introduzione dei tribuni, «creati con lo scopo di tutelare gli interessi della plebe»¹²⁷, sono tutti indizi da cui è possibile trarre l'impressione che il *magister* domenicano concepisca la crescita del modello romano («versione esemplare del regime politico»¹²⁸) come il graduale emergere di una sorta di costituzione mista: un regime nato dalla combinazione/stratificazione di elementi riconducibili alle tre forme di governo semplici, ognuna delle quali è stata «aggiunta» alle altre – in risposta alle nuove esigenze poste dalla naturale crescita della comunità politica – con l'obiettivo di controbilanciarle¹²⁹.

Tolomeo non si spinge sino a individuare in maniera esplicita una componente monarchica nel sistema politico sviluppatosi nella lunga fase repubblicana della storia di

¹²³ *De reg. principum*, IV, 1, p. 66b. Altrove, in realtà, il maestro domenicano precisa che la presenza dei senatori risale alle origini di Roma, essendo stati creati da Romolo (cfr. ivi, IV, 26, p. 94a); in ogni caso, egli afferma chiaramente che, quando i senatori giunsero ad assumere il potere, il principato di Roma era considerato politico, «quia senatores cum primis erant in multitudine» (ivi, IV, 19, p. 88a).

¹²⁴ Oltre al lungo passo citato poco fa, si consideri *De reg. principum*, III, 6, p. 44b: «In I Machab. scribitur, inter alia commendabilia de ipsis, quod inter praesides romanos nemo portabat diadema, nec induebatur purpura, ut magnificaretur in ea. Et quia curiam fecerunt et consulebant quotidie trecentos viginti, consilium agentes semper de multitudine, ut quae digna sunt gerant. Et committunt uni homini magistratum suum per singulos annos dominari universae terrae suae, et omnes obediunt uni (cfr. *I Mac.*, 8, 14-16). Ubi – conclude il nostro autore – attendendum quam ordinatum erat tunc temporis regimen politicum in Urbe, quod erat praecipuum motivum cuiuscunque nationis ipsorum appetere dominium, et eisdem sua colla subiicere». La perfezione del regime politico in vigore nella Roma repubblicana risultava dunque un elemento «provocativum subiectionis» (ibidem).

¹²⁵ *De reg. principum*, IV, 25, pp. 92b-93a, al cui termine troviamo le seguenti righe: «Concludendum est igitur in dominio politico consiliarios maxime fere necessarios, quos in nomine senatorum includimus: unde Isidorus dicit in II *Etymolog.*, quod senator a consulendo et tractando est dictus». Sul ruolo-chiave ricoperto dai consiglieri, «principalis pars politiae» la cui funzione consiste in particolare nel trattare con chi detiene la responsabilità ultima del governo, si veda anche ivi, III, 11, p. 79b.

¹²⁶ «Processu temporis, inventa est dictatura, occasione habita alicuius novitatis in urbe. Dum enim gener Tarquini ad vindicandum regis iniuriam magnum congregasset exercitum contra civitatem, ad confortationem gentis nova instituta est dignitas, quam dictaturam appellarunt, maior potestate ac imperio consulatu» (ivi, IV, 26, pp. 93b-94a).

¹²⁷ Interessi messi a repentaglio dal comportamento dei consoli (e dei senatori), che invece, una volta istituiti i tribuni, dovettero cercare sempre l'accordo con il popolo. In proposito si veda *De reg. principum*, II, 10, p. 30a e ivi, IV, 26, p. 94a: «Sexto autem anno, quia consules nimis gravabant plebem, a populo instituti fuerunt tribuni, sic dicti, ut tradit Isidorus, eo quod iura populo tribuant; quem locum in civitatibus Italiae tenent antiani, ordinati ad defensionem gentis plebeiae».

¹²⁸ *De reg. principum*, III, 6, p. 44b.

¹²⁹ In merito a questo aspetto si considerino F. MILLAR, *The Roman Republic*, cit., p. 60, M. MERLO, *La sintassi del «regimen bene commixtum»*, cit., pp. 44-45 e J. M. BLYTHE, *Ideal Government*, cit., p. 94 e pp. 109-113.

Roma, ma non v'è dubbio che all'interno di tale sistema i dittatori e – entro certi limiti – i consoli stiano a rappresentare il governo di uno solo¹³⁰. Prova ne sia il parallelo che il Lucense istituisce fra le principali tappe evolutive di un altro dei modelli costituzionali cui si richiama (sulla scia di Aristotele), quello cartaginese¹³¹, e quanto accaduto a Roma dalla cacciata dei re in avanti. Dopo aver accostato la prassi politica attribuita ai consoli romani nel *Primo libro dei Maccabei*¹³² e la consuetudine in vigore a Cartagine secondo cui il re¹³³ stabiliva la linea di governo consultandosi con un consiglio ristretto di uomini virtuosi («come avviene nei regimi aristocratici»), aggiunge:

Pur avendo la possibilità di governare in accordo con quel consiglio nel modo appena descritto, tuttavia, a volte il re sottoponeva taluni provvedimenti al parere del popolo, cui era riconosciuta la facoltà di dare o meno il proprio assenso e, così facendo, rendere esecutiva o meno la decisione in questione; e allora il sistema politico si trasformava in un principato democratico, poiché le decisioni venivano prese a favore della plebe [...]. Le stesse dinamiche hanno contraddistinto la storia politica di Roma per tutto il tempo in cui è durato il consolato. All'inizio, infatti, furono istituiti i consoli, in numero di due, ai quali si aggiunsero poi un dittatore e il suo braccio destro (il generale della cavalleria), che si videro assegnare tutta la responsabilità del governo civile; e così la città era retta da un principato aristocratico. Più avanti, con l'intento di tutelare la plebe e il popolo, si escogitò di introdurre la carica dei tribuni, con cui i consoli e i titolari delle altre magistrature testé ricordate furono costretti a condividere l'esercizio del potere; e così si è aggiunto il regime democratico¹³⁴.

In ultima analisi, dunque, agli occhi di Tolomeo la costante spinta espansiva che caratterizzò Roma dall'allontanamento di Tarquinio il Superbo sino all'età di Cesare e – ancor più – la solidità delle istituzioni della Repubblica romana esemplificano perfettamente i vantaggi offerti dall'adozione di un *regimen* alternativo a quello «tantum

¹³⁰ Non solo alla luce dei già ricordati casi in cui l'autorità consolare fu nelle mani di un solo individuo (vedi *supra*, nota n. 120), ma anche per il fatto che – nelle parole di Tolomeo – «unus consul rem civilem, alter vero rei militaris curam gerebat» (*De reg. principum* IV, 26, pp. 93b).

¹³¹ Che, per un errore di trascrizione delle righe ove Aristotele ne parla in termini elogiativi (cfr. *Pol.*, II, 11, 1272b 25-1273a 2), Tolomeo chiama – al pari degli altri lettori tardomedievali della *Politica* – «costituzione di Calcedonia».

¹³² Ossia il già ricordato coinvolgimento di un organismo assembleare nelle decisioni da prendere per il bene dell'intera comunità.

¹³³ Eletto e coadiuvato da un centinaio di magistrati scelti fra gli uomini più virtuosi in base al merito e alle loro capacità di governo (*De reg. principum* IV, 19, p. 87b). Quanto alla nomina del sovrano, poco prima Tolomeo aveva espresso la convinzione che la prassi più ragionevole fosse quella degli spartani, usi a scegliere il candidato fra tutti i cittadini e con il consenso dell'intero consiglio degli anziani: «cum enim nomen civitatis omnes cives includat, rationabile videtur ad regimen eius de singulis generibus civium debere requiri, prout exigunt merita singulorum, ac civilis regiminis status» (ivi, IV, 18, p. 86b; cfr. anche ivi, IV, 7, p. 75a).

¹³⁴ *De reg. principum*, IV, 19, p. 88a.

regale»¹³⁵, in cui quella monarchica è soltanto una componente e l'azione del governo viene sottoposta a limiti e controlli¹³⁶. Un giudizio, quello formulato da Tolomeo, destinato ad avere grande influenza.



¹³⁵ Come John Fortescue (1395ca-1479ca) chiamerà, un secolo e mezzo più tardi, il «principato regale» di Tolomeo. Sul modo in cui il grande giurista inglese si avvale della distinzione dei due tipi di *dominium* per giungere a evidenziare l'assoluta originalità del sistema costituzionale inglese si vedano S.B. CHRIMES, *English Constitutional Ideas in the Fifteenth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1936, F. GILBERT, *Sir John Fortescue's "Dominium regale et politicum"*, «Medievalia et Humanistica», 2 (1943), pp. 88-97, N. RUBINSTEIN, *The History of the Word politicus*, cit., pp. 49-53, N. WOOD, *Foundations of Political Economy. Some Early Tudor Views on State and Society*, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 1994, pp. 47-52 e S. SIMONETTA, *La lunga strada verso la sovranità condivisa*, cit., pp. 122-125.

¹³⁶ Da parte delle componenti che le si sono progressivamente aggiunte (ognuna delle quali ha stemperato gli eccessi delle altre) e, soprattutto, da parte delle leggi, in cui – come si è visto – «risiede tutta la forza del regime politico» (*De reg. principum*, IV, 25, p. 92b).